



N. 776/2008 Reg. Gen. App.
N. 11591/2001 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

sezione **Prima Penale** composta dai Magistrati:

1. Maurizio Giamerini **Presidente**
2. Bene Card **Consigliere**
3. Lorenzo Miasari **Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale odierna dal
Caus Miasari

Inteso il P.G., l'appellante 1, i 1 difensor 1 come da verbale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

BRAGANTINI MATTEO, nato a Verona il 23 settembre 1975
domicilio dichiarato in Via Basilio Finetto n. 26 - Verona
residente in Via Fraccaroli n. 3 - Verona

presente

COLETTI LUCA, nato a Verona il 27 maggio 1961
domicilio dichiarato in Via Rinaldo Veronesi n. 30 - Verona
residente in Via Salvo D'Aquisto n. 38 - Valeggio sul Mincio

continuata

N. 1553/08 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 20 10 2008

depositata dall'estensore

il 11/12/2008

depositata in Cancelleria

il 17/12/2008

IL CANCELLIERE D.3
Dott. [firma] (ROMANO)

Li
fatto avviso di che all'art. 548-128 Cpp

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

il _____

fatta attestazione elettorale

Il Cancelliere

il _____

trasmesso estratto esecutivo
e a Questura - art. 160 FL LPS

Il Cancelliere

Aut. [firma] n. _____

Il Cancelliere

CORSI ENRICO, nato a Verona il 19 gennaio 1962
domicilio dichiarato in Piazzale Buccari n. 17 - Verona

continua

FILIPPI MAURIZIO, nato a Verona il 22 ottobre 1953
domicilio dichiarato in Via Sibari n. 18 - Verona

presente

TOSI BARBARA, nata a Verona il 7 febbraio 1967
domicilio dichiarato in Via Bodoni n. 35 - Verona
residente in Via Monte Cucco n. 5 int. 11 - Verona

continua

TOSI FLAVIO, nato a Verona il 18 gennaio 1969
domicilio dichiarato in Via Bodoni n. 35 - Verona
residente in Via Monte Cucco n. 5 int. 10 - Verona

- presente

PARTI CIVILI (costituite il 22.01.2003):

PIETROBON EVELINA, nata a Verona il 12 gennaio 1975
domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Malavolta di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti del foro di Verona
Paola MALAVOLTA

COLOMBO SELENE, nato a Rovereto il 16 giugno 1977
domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Malavolta di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti del foro di Verona
Paola MALAVOLTA

DICEMBRI MANUELE, nato a Brescia il 12 marzo 1974
domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Panizzo di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti del foro di Verona

PIETROBON CATUSCIA, nata a Tregnago il 9 luglio 1980
domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Panizzo di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti di Verona
Federica PANIZZO

REINARD PATRIZIA, nata a Rivoli P1 aprile 1965
domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Panizzo di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti di Verona
Federica PANIZZO

CAVAZZA JANES, nato a Zevio il 22 aprile 1978
domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Varali di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti di Verona
Lorenzo VARALI

TOMASIN TIZIANA, nata a Bollate il 16 settembre 1972
domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Varali di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti di Verona

OPERA NAZIONALE NOMADI in persona del legale rappresentante pro-tempore Massimo
Converso
domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Varali di Verona
con procuratore speciale avv. Lorenzo Picotti di Verona

APPELLANTI

gli imputati avverso la Sentenza del TRIBUNALE di VERONA in data 2 dicembre 2004 che
così decideva:

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p. dichiara gli imputati BRAGANTINI MATTEO, COLETTU
LUCA, CORSI ENRICO, FILIPPI MAURIZIO, TOSI BARBARA e TOSI FLAVIO colpevoli
del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di
reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visto l'art. 1 bis D.L. 26.04.1993, n. 122, convertito nella legge 25.06.1993, n. 205 applica a
tutti gli imputati la sanzione accessoria del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività
di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative per un periodo di anni tre.

Visto l'art. 163 C.P. ordina la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena principale e
della pena accessoria per tutti gli imputati per la durata di anni cinque sotto le comminatorie di
legge.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna gli imputati a risarcire alle parti civili costituite il danno morale che si liquida definitivamente in complessivi euro diecimila in favore dell'Opera Nazionale Nomadi e in euro cinquemila ciascuno in favore di Manuele Dicembri, Catiuscia Pietrobon, Patrizia Reinard, Evelina Pietrobon, Selene Colombo, Janes Cavazza, Tiziana Tomasini;
condanna infine gli imputati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e di difesa, che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 per ciascun difensore.

La Corte d'Appello di Venezia, sezione quarta penale, con sentenza in data 30 gennaio 2007, così decideva:

Visto l'art. 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza 02.12.2004 del Tribunale di Verona, appellata dagli imputati MATTEO BRAGANTINI, LUCA COLETTI, ENRICO CORSI, MAURIZIO FILIPPI, BARBARA TOSI e FLAVIO TOSI, assolve i predetti dal reato ascritto, quanto all'addebito relativo all'incitamento nei confronti di pubblici amministratori, perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena quanto al residuo addebito in mesi 2 (due) di reclusione per ciascuno;
riduce la liquidazione del danno ad euro 8.000 (ottomila) in favore dell'Opera nazionale nomadi e ad euro 2.500 (duemilacinquecento) per ciascuna delle altre parti civili.

Condanna i predetti imputati in solido a rifondere le spese in favore delle costituite parti civili, spese che liquida, per il presente grado di giudizio, in euro 2.324,07 per Dicembri, Catiuscia Pietrobon e Reinard, in euro 1.548,00 per Evelina Pietrobon e Colombo, in euro 2.021,00 per Cavazza e Tomasini nonché Opera nazionale nomadi, oltre, per ogni parte civile, accessori di legge.

Conferma nel resto.

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in data 13 dicembre 2007, così decideva:
Letto l'articolo 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 3 comma 1 lett. a) legge n. 654/1975 come modificato dall'art. 1 del D.L.vo n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993, per avere, agendo in concorso tra loro, mediante l'iniziativa di raccolta di firme per "mandare via gli zingari" – presentata in una apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese alla stampa – rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio comunale di Verona degli zingari, anche se iscritti nell'anagrafe di questa città, per il solo fatto di essere "zingari" e, quindi, appartenenti ad un'etnia diversa e non integrabile nella nostra società, diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico e incitato i pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici e conseguentemente creato, mediante la richiesta di un'adesione in forma diffusa all'iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, un concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato.
In Verona dal 10 al 15.09.2001.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A - L'accusa

Gli imputati vennero rinviati a giudizio (e pare opportuno premettere il **testo letterale del capo d'imputazione**, perché più volte dovrà essere richiamato) avanti al Tribunale di Verona per rispondere:

"del reato di cui agli artt. 110 c.p.p. e 3 comma 1 letto a) legge n. 654/75 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 122/93 convertito in legge n. 205/93, per avere, agendo in concorso tra loro, mediante l'iniziativa di raccolta di firme per "mandare via gli zingari"- presentata in un'apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con l'affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese alla stampa - rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio comunale di Verona degli zingari, anche se iscritti nell'anagrafe di questa città, per il solo fatto di essere "zingari" e, quindi, appartenenti ad un'etnia diversa e non integrabile nella nostra società, diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico e incitato i pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici e conseguentemente creato, mediante la richiesta di un'adesione in forma diffusa all'iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, un concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato.

In Verona dal 10 al 15/9/2001."

Appare opportuno anche premettere il **testo di legge**, dato che la formulazione vigente all'epoca dei fatti era diversa da quella attuale (l'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, infatti, sostitui come evidenziato i termini "diffonde" e "istiga":

Art. 3 comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi diffonde (oggi: propaganda) idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita (oggi: istiga) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nel corso del processo di primo grado vi fu la costituzione di parte civile dell'Opera Nomadi e di singoli appartenenti alla comunità degli zingari Sinti: Dicembri Manuel, Pietrobon Catiuscia, Reinard Patrizia, Pietrobon Evelina, Colombo Selene, Cavazza Janes e Tomasin Tiziana

B - L'attività istruttoria

Quanto all'attività istruttoria, vennero acquisite tra le altre le **testimonianze:**

di rappresentanti di movimenti ed associazioni che avevano, dopo aver preso visione dei manifesti di cui al capo d'imputazione, presentato esposti dai quali aveva avuto inizio il procedimento (Elisa Favè dell'Osservatorio sulle discriminazioni, Lorenzo Monasta del Coordinamento antirazzista, Renzo Fior di una Comunità di religione);

del presidente di una circoscrizione territoriale del comune di Verona (Luigi Fresco), il quale aveva fatto sistemare in un'area di via Montelungo alcuni esponenti della comunità Sinti dei quali si era proceduto in precedenza ad uno "sgombero";

di due testimoni (Bragaia e Cipriani) che, dopo aver menzionato il contenuto dei manifesti, avevano ricordato in particolare gli slogan adoperati per invitare la gente a firmare presso gli appositi banchetti ed il tenore dell'intervento dell'imputato Tosi in una riunione pubblica svoltasi nell'ottobre;

del presidente dell'Opera Nomadi, Converso, e di altri esponenti della comunità dei Sinti (tra cui Janes Cavazza) che avevano riferito in ordine ad atteggiamenti di minaccia che persone rimaste ignote avevano manifestato - nel periodo in cui si sono svolti i fatti per i quali è processo - nei confronti degli occupanti del campo di via Montelungo;

dei testi della difesa, su istanza della quale vennero sentite alcune persone che avevano sottoscritto la petizione e che riferirono sul suo contenuto (testi Bernato, Sandri, Fontana), nonché esponenti politici di

Verona (ad es. teste Galli Righi) in ordine alle vicende politico-amministrative interessanti la vicenda in esame.

I fatti emersi dalle deposizioni e che si possono considerare pacifici sono i seguenti:

l'ordinanza sindacale 3.1.1995 aveva stabilito che l'area di piazzale Azzurri d'Italia, luogo dove si trovavano accampati in precedenza alcuni componenti della comunità Sinti, fosse destinata ad ospitare spettacoli viaggianti solo per il periodo invernale;

l'ordinanza 29.11.1999 aveva vietato in tutto il territorio comunale la sosta di veicoli adibiti anche ad abitazione, ribadendo che vi era già un'area destinata ai nomadi residenti in Verona (forte Azzano);

l'ulteriore ordinanza 12.6.2001 aveva disposto lo sgombero del piazzale Azzurri d'Italia. Attraverso una sosta per così dire intermedia, i nomadi citati nell'attuale imputazione erano poi stati ospitati nel parcheggio di via Montelungo.

In relazione a detta vicenda relativa al trasferimento/sgombero di alcuni componenti della comunità dei Sinti, erano apparsi diversi **articoli su quotidiani** (si tratta in genere di interviste rilasciate dall'imputato Tosi) dall'inizio agosto al settembre 2001; inoltre il movimento politico "Lega nord", cui facevano riferimento gli imputati, aveva promosso una **raccolta di firme della seguente petizione**:

"I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori e che l'Amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale";

a sostegno della medesima raccolta di firme erano apparsi **manifesti e volantini** (in cui erano usate le espressioni che sono oggetto del processo) e venne tenuta una **conferenza stampa**, oggetto di una videoripresa prodotta in atti.

L'attività istruttoria comprese poi l'**esame dalla consulente nominata dal pubblico ministero**, professoressa Marcella Filippa, di cui venne depositato in atti anche l'elaborato scritto, dedicato alla considerazione delle discriminazioni nei confronti della popolazione zingara. Le conclusioni cui giunse la consulente sono rilevanti in quanto fatte proprie

poi in sentenza dal Tribunale di Verona (e saranno esposte nel par. 5.1). In sintesi la consulente rilevò - con specifico riguardo alla vicenda in esame - che il complessivo atteggiamento segnalato in Verona in relazione ai fatti per i quali è processo si inserisce in cc.dd. iniziative di vigilanza ed autodifesa corrispondenti a quanto teorizzato dai sostenitori della visione differenzialista ed affermò che il comportamento contestato agli imputati si iscrive a tutto tondo in un percorso che vede, appunto da molto tempo, gli zingari oggetto di atteggiamenti e pratiche discriminatorie.

L'istruttoria si concluse con **l'esame degli imputati.**

Flavio Tosi confermò di aver promosso la petizione rivolta all'Amministrazione comunale nonché l'affissione di manifesti, la distribuzione di volantini e lo svolgimento di opera di propaganda anche attraverso conferenze stampa e mediante interviste; egli negò qualsiasi propensione personale per il razzismo inteso come atteggiamento che fa derivare comportamenti di discriminazione dalla differenza di razza e dichiarò che il suo intento politico era quello di ripristinare la legalità in relazione all'esistenza di un campo nomadi irregolare, quello di via Montelungo appunto, dove erano stati sistemati - con la previsione di provvisorietà cui si è fatto cenno - alcuni membri della comunità Sinti. Tale situazione secondo Tosi contrastava anche con atti assunti in precedenza dal Comune (la mozione del 1995). L'imputato affermò che il suo agire complessivo non aveva di mira i Sinti, o comunque i nomadi, in quanto tali, ma solo un ben preciso gruppo di persone di tale comunità insediatesi abusivamente in aree del comune di Verona; egli negò che le iniziative da lui promosse avessero finalità discriminatorie in ragione dell'etnia degli appartenenti a tale gruppo; rispetto al fatto che i Sinti in oggetto erano iscritti come residenti in Verona, egli contestò la corrispondenza al vero di tale situazione "formale".

L'imputato Corsi effettuò spontanee dichiarazioni dal contenuto analogo.

C - La decisione del Tribunale di Verona

Il Tribunale di Verona concluse per la **natura razzista delle condotte addebitate** partendo dalla considerazione che la discriminazione in base al

dato della razza costituisce solamente una delle possibili forme di razzismo e solo una delle diverse possibili forme di discriminazione sanzionate penalmente; anzi oggi il razzismo non compare quasi mai nella sua forma originaria di manifestazione e non si presenta sotto forma di una teoria esplicita od accompagnato da attività palesemente rivendicanti tale carattere. Il Tribunale ritenne che *"la norma penale italiana consente di annoverare nell'interdetto antirazzista anche fenomeni di c.d. razzismo implicito"* nonché ogni forma di discriminazione verso gruppi indipendentemente dal riferimento alla razza in senso biologico: *"L'antirazzismo giuridico allarga così l'ambito applicativo di ciò che propriamente va sotto il nome di razzismo: l'interdetto comprende la nozione comune di questo termine... la criminalizzazione del razzismo è stata estesa sino a comprendere ogni forma di credenza esclusivista in nome della tutela del differenzialismo relativista"* (pag. 76 sentenza).

Il tribunale ritenne la illiceità del comportamento degli imputati in quanto *"non vi è chi non veda come esternare il pensiero con frasi come "via tutti gli zingari dalla città", "cacciamo gli zingari" e altre proposizioni universali simili sia un modo di manifestazione non consentito e non tutelabile in quanto evidenzia nei fatti un pensato in sé chiaramente preconcelto"* (pag. 110). Il tribunale giunse a tale conclusione in quanto *"il dato testuale delle parole usate ... chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, il senso effettivo del pensato, ... nel caso di specie gli imputati, diffondendo tout court pensieri fondati su idee di superiorità e di odio razziale, hanno incitato a commettere atti di discriminazione per ragioni razziali ed etniche nei modi indicati in imputazione"* (115). Rispetto a questa conclusione, e in ordine al rapporto con la petizione, il tribunale incidentalmente osserva nella nota 151 *"il solo tenore del testo della petizione popolare potrebbe escluderlo. Ma il tenore delle parole usate nella diffusione del pensiero, mediante volantini, manifesti, conferenze e interviste stampa, depone per la verità della menzogna."*

Tale concetto viene ripreso a pagina 118 ove si afferma che *"a costituire un concreto turbamento, ... è stato il tenore letterale del testo dei volantini,*

dei manifesti pubblicitari, delle interviste alla stampa e della conferenza di presentazione dell'iniziativa di petizione pubblica".

Ancora il tribunale affermò (pag. 119) che la "campagna di raccolta di firme (era) preordinata alla cacciata degli zingari dalla città, e non al ripristino della legalità violata". E in nota 163 precisa: "il contenuto dei manifesti dei volantini e il titolo della petizione popolare promossa con una raccolta di firme hanno lanciato un messaggio volto all'allontanamento incondizionato e definitivo degli zingari (tutti) dalla città di Verona, e non già alla ricerca di una soluzione al problema della sistemazione dei nomadi sul territorio comunale".

Il Tribunale ritenne che gli imputati avessero tenuto una **condotta vietata dalla legge penale** perché:

"1 - hanno diffuso, tramite l'iniziativa della pubblica raccolta di firme sotto forma di petizione popolare indirizzata all'amministrazione del comune di Verona, idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico;

2 - hanno anche incitato con la medesima condotta i pubblici amministratori veronesi competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici." (pag. 117 sentenza)

In sintesi, quindi, il tribunale ritenne provata la diffusione di idee tramite l'iniziativa della raccolta di firme; condotta che costituisce anche incitamento agli amministratori.

Conclusivamente il tribunale affermò che "l'istruttoria dibattimentale ha, dunque, messo in luce due dati: da una parte, **la campagna di raccolta delle firme preordinata alla cacciata di un gruppo genericamente individuato** e, dall'altra, il turbamento dell'animo degli appartenenti al gruppo Sinti". (pag. 119): il vero pensiero degli imputati è quello di cacciare gli zingari (pag. 115); solo la petizione potrebbe escluderlo (nota 151), ma tutto il resto depone nel senso che quella era l'idea reale: tenore letterale dei volantini, dei manifesti, delle interviste, della conferenza stampa: "il contenuto dei manifesti e dei volantini ed il titolo della petizione popolare hanno lanciato un messaggio volto all'allontanamento incondizionato e definitivo degli zingari - tutti - dalla città di Verona" e "la lettura delle

dichiarazioni rese dall'imputato Tosi alla stampa... è sufficiente per negare attendibilità alla tesi difensiva che vuole ricondurre l'iniziativa della raccolta delle firme... ad una battaglia politica" (pag. 119 nota).

Gli imputati vennero condannati alla pena di mesi sei di reclusione, determinata scostandosi, "non tanto", dal minimo edittale "attese le modalità esecutive, particolarmente plateali e comunque limitate nell'intento reale emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, della condotta consumata da coloro che erano chiamati a coamministrare in posizione di forza di opposizione la politica di coordinamento ed indirizzo nella gestione della res pubblica comunale".

Correttezza del comportamento processuale, incensuratezza e necessità del bilanciamento della pena vennero ritenute ragioni per applicare le attenuanti generiche a tutti gli imputati, cui venne riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale.

Venne applicata la sanzione accessoria - ex art. 1 bis lett. d) l. 205/93 - del divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per un periodo di tre anni; vi fu condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato complessivamente in 10.000 euro per l'Opera nomadi e in 5.000 euro per ciascuna delle singole persone fisiche.

D - L'atto di appello

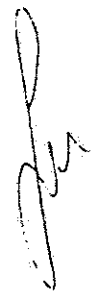
Contro tale decisione tutti gli imputati presentarono unitariamente appello contestando, in principalità, l'affermazione di responsabilità pronunciata nei loro confronti, in particolare contestando due punti fra i passaggi argomentativi che sorreggono il complessivo impianto motivazionale della decisione:

a) si sarebbe isolato un frammento della condotta complessiva degli imputati (quello riversato nel contenuto dei manifesti) dal più generale contesto nel quale la vicenda va invece collocata; si sarebbe, in particolare, operata una separazione di tale frammento dalla finalità dell'iniziativa di raccolta di firme, rappresentata dal testo della petizione.

b) si sarebbe qualificata l'ideologia degli imputati come "differenzialismo culturale e politico" ritenendola - ingiustificatamente - come razzista.

Per contro, osservarono gli appellanti, solo **mettendo in stretta relazione l'iniziativa per la raccolta delle firme ed il testo del quesito oggetto della petizione** ed interpretando di conseguenza anche i manifesti si comprenderebbe *"che l'iniziativa, di chiara natura politica, si poneva come richiesta di ripristino della legalità e non come propaganda razzista"*. La presa in considerazione dell'inscindibile legame tra contenuto dei manifesti e testo della petizione sarebbe avvenuta da parte del Tribunale solo in maniera incidentale ed allo scopo di negare veridicità alle "intenzioni verbalizzate nella petizione". In definitiva - osservarono gli appellanti - la sentenza privilegierebbe la *"sola frazione di condotta rappresentata dai manifesti, rifiutando qualsiasi confronto con le finalità dell'azione manifestate dal testo del quesito"*, mentre lo stesso Capo d'imputazione fa in realtà riferimento, ed anzi s'incentra, sull'iniziativa di raccolta delle firme, individuata come lo strumento della consumazione del reato.

Commentando i risultati dell'istruttoria dibattimentale, si affermò che essa avrebbe dimostrato che **la petizione era effettivamente finalizzata allo sgombero di insediamenti abusivi** ed alla non realizzazione di nuovi insediamenti in ottemperanza, del resto, ad una mozione approvata dal Consiglio comunale il 21.12.1995. La frase "firma anche tu per mandare via gli zingari" - come frasi analoghe - si riferirebbe esclusivamente agli insediamenti abusivi e quella "no ai campi nomadi" alla non realizzazione di nuovi ed ulteriori campi di sosta. Anche gli articoli di stampa presenti agli atti dimostrerebbero la reale finalità della petizione il cui contenuto sarebbe del resto inequivocabile. Dagli esiti dell'istruttoria sarebbe emerso poi come **gli imputati non avevano di mira un totale ed indiscriminato allontanamento dei nomadi da Verona** dato che essi avevano proposto di ospitare quelli "sgomberati" in aree di proprietà della Curia vescovile in alternativa al collocamento in altri comuni nell'ambito di un intento di ricerca di soluzioni alternative e di "perequazione tra i comuni della provincia" che accompagnava lo scopo primario di ripristino della legalità. Intenti tutti corrispondenti - sottolinearono gli appellanti - non a problemi artificiosamente suscitati, ma ad esigenze reali nel sentire di molti cittadini.

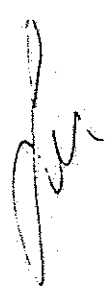


In via subordinata gli appellanti chiesero la riduzione della pena loro irrogata e la revoca della sanzione accessoria.

E - La sentenza della Corte d'Appello

La Corte d'Appello accolse parzialmente i motivi degli appellanti, **assolvendo gli imputati dall'addebito relativo all'incitamento** nei confronti di pubblici amministratori, perché il fatto non sussiste; rideterminando la pena quanto al residuo addebito in mesi 2 di reclusione per ciascuno; riducendo la liquidazione del danno ad euro 8.000 in favore dell'Opera nazionale nomadi e ad euro 2.500 per ciascuna delle altre parti civili; confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello affrontò (p. 23) il problema del **mutamento del dato normativo** (intervenuto dopo la decisione di primo grado e la presentazione dell'appello degli imputati) introdotto dalla l. n. 85/2006, derivante dall'indubbia **diversità terminologica tra "diffusione" e "propaganda"**. Affermò la Corte che *"la circostanza che quest'ultima sia qualcosa di diverso dalla mera diffusione risalta, del resto, anche dall'art. 4 della Convenzione di New York che ne prevede distintamente le condotte. Se è confermato che la propaganda realizza un quid pluris rispetto alla mera manifestazione d'idee ed è dunque con tale termine - più restrittivo - che è adesso necessario confrontarsi, appare agevole osservare che ciò che è decisivo nel caso in esame - anche in ordine al dato della successione di norme incriminatrici - è che il comportamento posto in essere dagli imputati rientra (non solo nel concetto di diffusione, ma anche) a pieno titolo nel concetto di propaganda e ne costituisce anzi un caso addirittura emblematico."*



In ordine alla **responsabilità degli imputati** affermò la corte d'appello (pag. 27) che *"<<emergono dagli atti processuali dati ben evidenti e concreti che confermano la presenza di una consapevole propaganda di "idee fondate ecc."*

Tutti gli elementi che derivano da un'analisi correttamente compiuta denotano la fondatezza dell'affermazione che non viene affatto sminuita dall'esame del contesto in cui i fatti si sono svolti ed in particolare dal

confronto - ripetutamente invocato dagli appellanti - con il tenore della petizione. Tale confronto è certo necessario ed il suo significato va sicuramente preso in considerazione, ma - come ogni dato ulteriore rispetto alla condotta - non può rappresentare un elemento per interpretare il comportamento degli imputati prescindendo addirittura dal significato reso manifesto dalla condotta stessa (e neppure appare decisivo, al contrario, aderire alla valutazione compiuta da parte dei primi giudici in ordine alla manipolazione che gli imputati avrebbero compiuto della petizione, valutazione fortemente contestata da parte degli appellanti). Non può neppure rappresentare il solo dato esterno alla condotta utilizzabile per la ricostruzione dell'elemento soggettivo.>>

La Corte d'Appello giudicò non decisiva nella vicenda in esame ai fini proposti dagli appellanti e, alla luce di quanto emerge dagli atti, neppure corrispondente alla realtà dei fatti, la tesi degli appellanti secondo cui "mettendo in relazione l'iniziativa per la raccolta delle firme ed il testo del quesito... ben si comprende che l'iniziativa... si poneva come richiesta di ripristino della legalità e non come propaganda razzista" (pag. 3 app.):

<< Esiste invero un ben preciso profilo di non coincidenza e di reciproca autonomia - naturalisticamente indiscutibile e giuridicamente non irrilevante - tra slogan e tenore della petizione e va negato che il significato di tali slogan si esaurisca addirittura, o sia comunque assorbito, in quello della petizione perché si tratta di fatti diversi, per quanto collegati. Affermare il contrario equivarrebbe a sostenere che in un'iniziativa di natura politica si possa commettere un fatto di per sé costituente reato solo perché finalizzato ad uno scopo, più generale, lecito.

Proprio l'esclusivo confronto tra contenuto dei manifesti e tenore della petizione - sostenuto dagli appellanti - porterebbe a trascurare elementi di non poco momento. In primis le affermazioni compiute dagli imputati nel contesto della vicenda (nelle interviste e negli slogan lanciati dai "banchetti") e tutti i dati di specifico rilievo relativi ai manifesti stessi, quali il raffronto del loro contenuto con quello dei volantini distribuiti o la loro collocazione sul territorio. Tale più ampio approccio interpretativo risulta, del resto, corretto anche alla luce di alcune considerazioni svolte dagli appellanti che ex post (es. pag. 9 app.) offrono chiavi d'interpretazione che

venivano semmai fornite (v. le stesse testimonianze introdotte dalla Difesa), solo a chi si accostava ai banchetti perché già sollecitato dalla propaganda di idee - espresse dai manifesti o dagli slogan - che manifestavano un indubbio connotato razzista. Anche l' "ammissione" degli appellanti in ordine all' "infelicità" di frasi contenute nei manifesti, alla luce di quanto appena esposto, va in realtà interpretata (o perlomeno tradotta) come precisa consapevolezza del significato autonomo e ben pregnante da attribuire agli slogan (scritti ed orali).

Non può sfuggire, in definitiva, che la propaganda de qua ben può essere posta in essere anche per sostenere iniziative che siano di per sé lecite o che comunque non ricadano nell'interdetto antirazzista.

Infine la Corte affrontò la tesi degli appellanti secondo cui gli imputati non avevano di mira un totale ed indiscriminato allontanamento dei nomadi da Verona:

<<Gli appellanti - compiendo un riferimento del tutto selettivo alla proposta di sistemazione dei nomadi presso immobili della Curia (che peraltro appare essere stata, nella realtà, una "risposta" di provocazione alle critiche mosse da vertici ecclesiali. Depongono in tal senso l'assoluta contraddittorietà di una siffatta sistemazione con gli intendimenti di "ripristino della legalità" ripetutamente proclamati dal Tosi, nonché tutti i dati relativi al contesto della proposta, evidenziati anche nell'esame dell'imputato (cfr. pagg. 34 ss.). - cercano di offrire un'interpretazione del contenuto di manifesti e volantini, di slogan lanciati e di affermazioni compiute nel corso della complessiva attività di propaganda che prende in considerazione esclusivamente elementi desumibili al di fuori di manifesti e slogan, trascurando sia l'inequivoco significato direttamente desumibile dagli elementi sopra citati sia la più ampia gamma di dati esterni da esaminare.

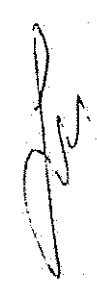
Lo scopo principale di ripristino della legalità e quello ulteriore di perequazione tra i comuni della provincia - proclamati dagli imputati come esclusivi - trovano in realtà smentita anche nella collocazione dei manifesti al di fuori del comune di Verona che - proprio a seguire le loro affermazioni - avrebbe dovuto essere invece l'unico interessato ad escludere quei nomadi dal proprio territorio.>>

In relazione all'accusa di istigazione/incitamento, la Corte osservò:

<<Il tenore ed il contenuto di per sé non illeciti della petizione - come ripetutamente sottolineato da parte degli appellanti, con indubbia corrispondenza al vero dato quanto sinora osservato - presentano invece un diverso rilievo (e - si noti - proprio in considerazione di quell'autonomia dei diversi aspetti della complessiva iniziativa che viene invece negata e stigmatizzata proprio dagli appellanti).

La considerazione che quanto della complessiva iniziativa era "destinato" agli amministratori si deve ritenere limitato alla petizione, nel suo significato letterale ed oggettivo, (mentre corrisponde solamente ad un sospetto, pur qualificato, la circostanza della relativa "pressione" politica che si sarebbe intesa compiere, nei sensi riportati in contestazione e ritenuti da parte dei primi giudici) fa sì che non si possa considerare integrata - contrariamente a quanto ritenuto in primo grado - la fattispecie d'incitamento.>> (pag. 32).

<<Le dichiarazioni del teste Fior, ad esempio, (chiare ed inequivoche, del tutto credibili oltre che incontestate, supportate da documentazione fotografica relativa proprio ai manifesti) non lasciano margini di dubbio al riguardo: quella propaganda veniva svolta anche al di fuori del comune di Verona. Sarebbe arduo non scorgere in quanto da lui menzionato una significativa conferma del fatto che attraverso la collocazione dei manifesti gli imputati si prefiggevano non solo uno scopo "propedeutico" all'oggetto della petizione, ma anche quello, più vasto, di propagandare idee dirette a mandar via "gli" zingari, in quanto tali e, comunque, a "discriminarli" nei termini previsti dalla norma. Anche le caratteristiche dei posti dove a Villafranca erano posizionati i manifesti - uno era addirittura destinato ad affissioni elettorali (v. Fior pag. 40 verb. e doc. fotografica) - alla luce di quanto riferito (pag. 41) circa nomadi presenti in quel comune, confermano l'affermazione. Il ruolo politico degli imputati, sia nella vicenda che più in generale, rende improponibile l'ipotesi - per vero neppure concretamente prospettata - che la pubblicazione dei manifesti non sia loro riferibile>> (p. 29).



In estrema sintesi (e schematicamente) secondo la Corte "dati evidenti e ben concreti confermano la consapevolezza della propaganda"; il **confronto con il tenore della petizione** è certo necessario ma:

- non può costringere a interpretare la condotta in senso contrario al suo significato manifesto;

- non può rappresentare il solo dato esterno utilizzabile;

- non è necessario ritenere che la petizione fosse strumentale.

Che la petizione si proponesse il ripristino della legalità:

- non è decisivo (perché vi è autonomia tra slogan e petizione);

- non corrisponde a quanto emerso nel processo.

Dagli atti infatti emergono:

- le affermazioni compiute tra gli imputati nelle interviste e negli slogan;

- i dati sui manifesti (il loro contenuto e la loro collocazione sul territorio);

- l'infondatezza delle tesi difensive (le spiegazioni sulla petizione venivano date solo a chi si avvicinava ai banchetti; la sistemazione dei nomadi in terreni della Curia è poco più che una provocazione).

In particolare, sottolineò la Corte d'Appello, la collocazione dei manifesti fuori del comune di Verona dimostra che la propaganda non era finalizzata alla petizione e le affermazioni degli imputati e i contesti in cui sono state compiute confermano tale assunto.

Le conclusioni cui giunse la Corte d'appello furono dunque:

in relazione al delitto di propaganda: che "il vero nucleo della propaganda corrispondeva a quanto previsto dalla fattispecie", quindi ad idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

in relazione al delitto di istigazione: che, poiché il contenuto della petizione è lecito, non sussiste il reato.

F - Il ricorso per cassazione

Proposero ricorso avverso la sentenza di secondo grado tutti gli imputati. Nel ricorso si eccepì la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma I, lettera e), c.p., e ciò sulla base di due motivi. Con il primo denunciavano la violazione della

norma incriminatrice nonché dell'art. 14 disp. gen. per l'applicazione analogica di una norma penale, il cui significato, anche letterale, sarebbe stato stravolto. Con il secondo lamentarono mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché carenze motivazionali per avere la corte omesso di esaminare le deduzioni contenute nell'atto di appello.

Sostennero gli imputati che la Corte, pur rilevando che con la novella n. 85 del 2006 il termine "diffonde" era stato sostituito con "propaganda", **si era contraddetta manifestamente** perché la finalità del comportamento tenuto dagli imputati era solo e proprio quello reso palese dalla petizione che si sollecitava a firmare, ossia quello di eliminare gli insediamenti abusivi. Tale finalità però era stata ritenuta lecita dalla stessa corte che aveva assolto i prevenuti dal diverso reato d'incitamento a commettere atti discriminatori. In definitiva la Corte si era contraddetta perché aveva apprezzato come elemento costitutivo del reato una propaganda che era però diretta a realizzare un fine ritenuto lecito dalla stessa corte.

Sotto diverso profilo, gli imputati rilevarono che nell'analizzare **l'elemento soggettivo del reato**, la Corte erroneamente lo aveva inquadrato nel dolo generico in contrasto con decisioni della Corte Suprema che lo avevano qualificato come specifico.

Infine, si rilevò che la Corte, per disattendere la tesi dei prevenuti, aveva osservato che **i manifesti erano stati collocati anche nei comuni limitrofi** ed aveva **utilizzato in maniera distorta la deposizione della teste Bragia**, la quale aveva affermato che il Tosi in una riunione aveva dichiarato che la città doveva essere inospitale con gli zingari perché dove arrivavano c'erano furti ed aveva desunto da tale espressione l'esistenza della superiorità o comunque dell'odio razziale poiché l'intento di essere inospitale verso qualcuno non può che "essere correlato ad un sentimento di non superficiale avversione nei suoi confronti".

Invece **tali indizi, secondo i difensori, erano insussistenti o equivoci.**

In ordine al primo (collocazione dei manifesti anche nei comuni limitrofi) si affermò che la corte non aveva fornito una risposta alle osservazioni contenute nei motivi d'appello nei quali si era precisato con

dettagliati riferimenti processuali che il ripristino della legalità riguardava anche i comuni limitrofi, i quali, in violazione della L.R. n. 54 del 1989, non si erano dotati di un campo nomadi. In ordine al secondo (testimonianza della Bragaia) deducono che la corte aveva equiparato impropriamente l'odio al sentimento di "non superficiale avversione". Infine aveva desunto la manifestata superiorità dalla seguente espressione: "Dato che gli zingari rubano e dato che non è pensabile ritenere che il pensiero dell'imputato (fosse) che anche tutti i non zingari rubano, l'idea di superiorità, pur non espressamente affermata, ciò non di meno era del tutto esplicita". Invece, siffatta espressione era del tutto inidonea a sostenere la tesi della Corte. Secondo i difensori, a parte il rilievo che non può essere del tutto esplicito ciò che non è espressamente affermato, il difetto logico consisterebbe nel fatto che la contrapposizione tra ladro e non ladro non esprime un'idea di superiorità ma di semplice differenza di comportamento. L'equivocità degli indizi utilizzati dal tribunale avrebbe dovuto indurre la corte ad assolvere gli imputati anche dall'altro reato quanto meno per il principio in dubio pro reo.

G - La sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte accolse il ricorso con sentenza n. 13234/2008, ritenendolo "largamente fondato specialmente con riferimento al secondo motivo."

Nella sentenza della Corte di Cassazione (p. 10) si osserva che

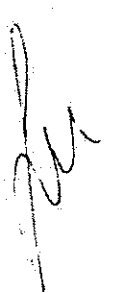
<<La corte, nonostante l'assoluzione degli imputati dal delitto di incitamento a commettere atti discriminatori, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale o sull'odio etnico sulla base di due argomentazioni.

La prima si fonda sul rilievo che gli imputati con i manifesti si erano prefissi "non solo uno scopo propedeutico all'oggetto della petizione, ma anche quello più vasto di propagandare idee dirette a mandare via gli zingari, in quanto tali e comunque a discriminarli nei termini previsti dalla norma" (cfr pag. 32 della sentenza impugnata). In definitiva secondo la corte lo scopo più vasto della propaganda era costituito dall'intento di divulgare idee dirette ad allontanare definitivamente gli zingari da Verona. Con la

seconda argomentazione la corte territoriale, pur dando atto che nella valutazione della vicenda in esame non si poteva prescindere dal confronto tra il contenuto del manifesto ed il tenore della petizione, osservava tuttavia che la petizione come ogni dato ulteriore rispetto alla condotta non poteva rappresentare un elemento per interpretare il comportamento degli imputati prescindendo addirittura dal significato reso manifesto dalla condotta stessa (cfr. pag. 27). Ad avviso di questo collegio entrambe le argomentazioni sono logicamente e giuridicamente erranee.>>

E successivamente (p. 12):

"La corte territoriale, invero, da un lato, ha ritenuto lecito il contenuto della petizione, dall'altro, contraddice se stessa allorché afferma che lo scopo dell'iniziativa non era quello del ripristino della legalità ossia di evitare l'istituzione di campi abusivi o provvisori in Verona ed arriva a tale conclusione in base alla circostanza che i manifesti erano stati sistemati anche nei comuni limitrofi a quello di Verona. In sostanza lascia chiaramente intendere che, se lo scopo dei prevenuti fosse stato quello indicato nella petizione, ossia la non istituzione di nuovi insediamenti in Verona, non avrebbe avuto senso collocare i manifesti anche in altri comuni limitrofi (fol. 29). La contraddizione è palese perché la corte territoriale, avendo ritenuto sulla base della collocazione dei manifesti anche nei comuni limitrofi alla città di Verona inattendibile la tesi difensiva, avrebbe dovuto di conseguenza considerare il contenuto della petizione una mera copertura per mascherare un fine illecito e quindi ritenere configurabile anche il secondo reato, come ritenuto dal tribunale. La corte invece ha recepito la tesi difensiva in base alla quale lo scopo della petizione non era quello dell'allontanamento definitivo degli zingari. In definitiva la corte ha scisso un'azione considerata unitaria nella contestazione per considerare lecita la petizione ed illecito il contenuto dei manifesti, i quali però erano stati affissi per sostenere proprio la petizione ritenuta lecita dalla corte. Tale scissione richiedeva una motivazione più puntuale soprattutto sulla persistenza del dolo discriminatorio nonostante la ritenuta liceità della petizione, motivazione che invece è lacunosa."



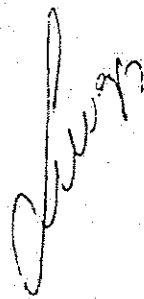
Concludeva dunque la Suprema Corte che "quella adottata dalla corte territoriale non è una motivazione esaustiva e logicamente convincente";

pertanto annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

H - Il giudizio di rinvio

Fissata la trattazione del processo, le parti civili depositavano una memoria difensiva nella quale ripercorrevano gli elementi di prova acquisiti nell'istruttoria dibattimentale di primo grado, ribadendo la sussistenza del delitto di propaganda.

All'odierna udienza le parti dopo ampia discussione concludevano come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - SENTENZA DELLA CASSAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO

1.1 Il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio

Appare necessario partire, nell'esame del processo, dal contenuto della sentenza di rinvio della Suprema Corte, che così si conclude:

"Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il rinvio si giustifica per le carenze motivazionali dianzi evidenziate e per il fatto che dagli atti accessibili a questa corte non risulta evidente l'insussistenza del reato per il quale la corte ha ribadito l'affermazione di responsabilità. Invero il contenuto del manifesto, se lo si esamina a prescindere dal tenore della petizione, evidenzia elementi potenzialmente discriminatori. Esso però, contrariamente all'assunto della corte, non può essere scisso dal contesto della vicenda nella quale va inserito. Sicché, trattandosi di una valutazione di merito da effettuare valutando tutte le circostanze del caso, anche e soprattutto per individuare il dolo propagandistico discriminatorio, spetta alla corte territoriale, che ha ritenuto lecita la petizione, stabilire se possa configurarsi una responsabilità dei prevenuti per il solo reato di propaganda discriminatoria nonostante l'assoluzione per l'insussistenza del fatto dal delitto di incitamento a compiere atti discriminatori, posto che secondo la formulazione della contestazione la propaganda era rivolta proprio a sostenere l'atto ritenuto lecito dalla corte. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ed indicare la ragione per la quale, nonostante l'assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, ormai definitiva, permanga la responsabilità per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, fermo restando che il contenuto del manifesto non può essere esaminato a prescindere dagli altri elementi fattuali dell'intera vicenda. Quella adottata dalla corte territoriale non è una motivazione esaustiva e logicamente convincente."

1.2 Rapporti fra decisione della Suprema Corte e poteri del giudice di rinvio

Vi è costante giurisprudenza in ordine ai rapporti fra decisione della Suprema Corte e poteri del giudice di rinvio nell'ipotesi di annullamento per carenze (insufficienza o contraddittorietà) della motivazione; per tutte vedi Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 2005, n. 30422:

"A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la S.C. soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.

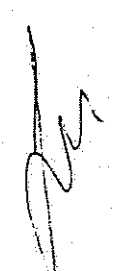
E' dunque l'impianto logico-argomentativo indicato dal giudice superiore che la Corte d'Appello deve seguire, ma essa è libera di esaminare compiutamente tutto il materiale probatorio, non solo gli aspetti "eventualmente" evidenziati dalla Suprema Corte. In tal senso non può essere accolta l'impostazione data dalle difese, le quali sostengono che la sentenza della Corte di Cassazione "fa sparire tutto, tranne il manifesto" e che solo su tale aspetto il giudice del rinvio deve effettuare la propria valutazione.

1.3 Questioni già esaminate dalla Suprema Corte

Se questa è l'estensione del compito affidato alla Corte territoriale, vanno comunque ribaditi alcuni punti contenuti nella sentenza di rinvio, vincolanti e determinanti, ai sensi dell'art. 628 co. 3 c.p.p., ma anche per quanto ritenuto dalla Suprema Corte e facente parte dell'impianto logico-argomentativo da seguire.

In ordine agli effetti della novella legislativa n. 85/2006.

La modificazione della norma incriminatrice, secondo la Suprema Corte *"non ha determinato la liceità del fatto nei termini in cui era stato contestato o in quelli notevolmente ridimensionati ritenuti nella sentenza della corte territoriale... Nella fattispecie tale modificazione terminologica (da diffusione a propaganda, ndr.), se si tiene conto del fatto originariamente contestato, non ha avuto alcun'incidenza poiché i prevenuti, secondo la contestazione, non si sarebbero limitati a diffondere la loro idea di allontanare gli zingari da Verona ma l'avrebbero anche pubblicizzata e propagandata al fine di acquisire consensi pubblici"* (p. 4).



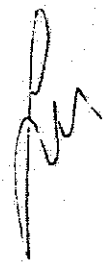
In ordine al concetto di razzismo

Osservato che la norma non contiene la definizione di razzismo, di discriminazione e di odio razziale, e che detti termini si prestano ad una pluralità di significati, partendo dall'esame della Convenzione di New York del 1966 e delle norme successive, la Suprema Corte afferma che *"il razzismo è una forma particolare di discriminazione perché indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione (cfr. Cass. 29 ottobre 1993 RV 196583). Il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione. Odiare significa manifestare un'avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata, per cui non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia"* (p. 5).

In ordine al concetto di discriminazione

Quanto al concetto di discriminazione, la Suprema Corte afferma:

"Rilevato che il divieto di discriminazione di cui alla L. n. 654 del 1975, è stato introdotto nel nostro Paese in esecuzione della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, il termine "discriminazione" deve essere inteso nel significato indicato dall'art. 1 di tale Convenzione, in base alla quale discriminare significa porre in essere un comportamento che direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, ecc allo scopo di "distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". La nozione è stata ripresa e ribadita nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 43, comma 1 e successivamente meglio puntualizzata nella direttiva n. 43 del 2000, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215. In base a tale direttiva si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria razza o origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza ed origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art. 2 D.Lgs. citato). L'anzidetto decreto, applicabile sia al settore pubblico che a quello privato, considera come discriminazioni anche le molestie o i comportamenti indesiderati (art. 2, comma 3). Il razzismo è una forma particolare di discriminazione perché indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione (cfr. Cass. 29 ottobre 1993 RV 196583)."



In ordine al rapporto fra i delitti di diffusione e incitamento

La Suprema Corte osserva che la norma incriminatrice indicata nel capo d'imputazione prevedeva due condotte: *"la prima consisteva nella diffusione ossia nel portare a conoscenza di terzi, mediante la divulgazione, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; la seconda consisteva*

nell'incitare a commettere atti discriminatori o alternativamente nel commettere atti discriminatori." Afferma la Suprema Corte che le due condotte sono "tra loro alternative" e possono "anche concorrere tra loro" (p. 6).

In ordine al dolo richiesto per il delitto di diffusione

Passando a valutare l'elemento soggettivo delle diverse condotte, la Corte di Cassazione affronta per primo quello relativo al reato descritto dalla norma in vigore all'epoca dei fatti, che era oggetto di uno specifico motivo di appello. La tesi difensiva viene così confutata: "Per la configurabilità del reato di diffusione non era necessario alcun fine specifico essendo sufficiente la consapevolezza della condotta dianzi descritta, la quale però doveva essere determinata in maniera esclusiva o quanto meno assolutamente prevalente o da ragioni di superiorità ovvero da odio razziale o etnico. Il dolo specifico richiede, invece, una finalità dell'agente prevista dalla stessa norma incriminatrice per la configurabilità del reato, anche se non è necessario che tale finalità si realizzi per la consumazione del crimine. La norma vigente all'epoca del fatto che puniva la diffusione non richiedeva alcuna finalità specifica. La finalità dell'azione assumeva rilevanza nella seconda ipotesi ossia nell'incitamento alla commissione di atti discriminatori. Le decisioni di questa corte (Cass. n. 7422 del 2002, Orru e 46783 del 2005, Zerman) che hanno fatto, peraltro genericamente, riferimento al fine specifico anche per il reato di diffusione di idee razziste o di effettivo compimento di atti discriminatori, non sono condivisibili perché il dolo specifico, ad avviso di questo collegio, era ed è richiesto solo per il delitto di incitamento a commettere atti discriminatori (ora istigazione), per la ragione dianzi indicata" (p. 6).

In ordine al dolo richiesto per il delitto di propaganda

Affrontando poi la nuova formulazione della legge, la Corte di Cassazione osserva che "l'uso del verbo "propaganda" in luogo di "diffonde" restringe la fattispecie originaria perché implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata. Propagandare un'idea significa divulgarla al fine di condizionare o

influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata." Tuttavia, afferma la Suprema Corte, "anche in questo caso può essere sufficiente il dolo generico perché lo scopo di condizionare la pubblica opinione è insito nella condotta propagandistica; è sufficiente cioè che l'agente sia consapevole del contenuto dell'idea che volontariamente propaganda e della idoneità oggettiva a condizionare l'altrui opinione" (p. 7).

2 L'IMPUTAZIONE

2.1 La ricostruzione delle vicende dell'imputazione effettuata dalla Suprema Corte

Appare assolutamente necessario delimitare con la massima precisione il contenuto dell'accusa sopravvissuto alle vicende processuali esposte. Ora, la Suprema Corte vincola il presente giudizio sul punto riguardante il fatto che agli imputati furono contestati due reati distinti; per quello di incitamento / istigazione vi è stata assoluzione definitiva sul rilievo che il contenuto della petizione non era di per sé illecito.

Occorre però precisare anche come la Suprema Corte ha ricostruito le vicende dell'imputazione, in quanto questo incide sull'oggetto dell'attuale giudizio.

Il fatto:

"Secondo la ricostruzione contenuta nelle sentenze dei giudici del merito i prevenuti, quali rappresentanti di un partito politico, avevano assunto l'iniziativa di invitare i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali, del seguente tenore: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata altresì pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti..."

Tesi del pubblico ministero

"Il pubblico ministero, accorpando i due reati (diffusione di idee discriminatorie ed incitamento a compiere atti discriminatori) in un'unica condotta, ha addebitato ai prevenuti il fatto di avere "mediante l'iniziativa di

raccolta di firme per mandare via gli zingari - presentata in un'apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con l'affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese alla stampa - rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio comunale di Verona degli zingari, anche se iscritti nell'anagrafe (di quella) città, per il solo fatto di essere zingari e, quindi, appartenenti ad un etnia diversa e non integrabile nella città, diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico ed incitato i pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici...

Dalla formulazione del capo d'imputazione appare evidente che per il pubblico ministero il nucleo fondamentale della condotta criminosa era costituito dalla petizione e non dai manifesti che erano finalizzati a propagandare la petizione."

Tesi della difesa

"I prevenuti però, come già accennato, pur ammettendo la paternità dell'iniziativa, avevano sostenuto che il loro intento non era quello di allontanare definitivamente gli zingari Sinti, per il solo fatto di essere tali, da Verona, ma al contrario quello di evitare l'istituzione di nuovi punti di raccolta provvisori, fermi restando quelli legittimamente istituiti..."

Tesi del tribunale

"Il tribunale però ha respinto la tesi degli imputati osservando che il loro scopo effettivo non era quello di evitare l'istituzione di nuovi campi nomadi, ma quello di allontanare definitivamente i nomadi Sinti dalla città e ciò perché la stessa ideologia degli imputati, qualificata come differenzialismo politico e culturale, era di per sé razzista..."

Tesi della Corte d'Appello

"La corte territoriale ... ha recepito in larga misura le censure, assolvendo tutti gli imputati dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori per l'insussistenza del fatto sul rilievo che il contenuto della petizione non era di per sé illecito. Ha ritenuto quindi che essa non fosse diretta ad istigare gli amministratori al fine di indurli a compiere atti amministrativi discriminatori nei confronti degli zingari Sinti, ossia un definitivo allontanamento della città (pag. 32). La corte però, nonostante l'assoluzione degli imputati dal delitto di

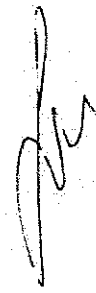
incitamento a commettere atti discriminatori, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale o sull'odio etnico sulla base di due argomentazioni."

2.2 Risvolti dell'accusa che devono essere esaminati in sede di rinvio

Andando ad esaminare l'unico reato rimasto di diffusione/propaganda, si rileva un rapporto da mezzo a fine fra propaganda e petizione (come scrive la Suprema Corte, a p. 9 *"Dalla formulazione del capo d'imputazione appare evidente che per il pubblico ministero il nucleo fondamentale della condotta criminosa era costituito dalla petizione e non dai manifesti che erano finalizzati a propagandare la petizione."*)

Una volta accertato e non più discutibile che il contenuto della petizione fosse lecito, è necessario secondo la Suprema Corte stabilire *"se possa configurarsi una responsabilità dei prevenuti per il solo reato di propaganda discriminatoria"* nonostante il fatto che la propaganda era rivolta a sostenere un atto ritenuto lecito.

Si tratta in estrema sintesi di accertare e di provare che il reato sussiste nel mezzo illecito, nonostante il fine lecito: su questo punto la motivazione della sentenza della Corte d'Appello è stata ritenuta carente.



3 LA CONDOTTA CONTESTATA

3.1 Il contenuto letterale dei manifesti

Appare necessario partire innanzitutto dalla letteralità dei manifesti, che nella sentenza di primo grado non viene evidenziata a sufficienza.

Allegato al verbale d'udienza del 8.5.2003 (ff. 28-32) vi è la riproduzione di un manifesto che così recita:

NO AI CAMPI NOMADI
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA
SABATO 15 SETTEMBRE
FIRMA ANCHE TU
PER MANDARE
VIA GLI ZINGARI

PUNTI DI RACCOLTA FIRME:

seguono 9 indirizzi, quindi chiude con:

NO AI CAMPI NOMADI.

L'impostazione grafica rende la maggiore evidenza del testo:

NO AI CAMPI NOMADI

FIRMA ANCHE TU PER MANDARE VIA GLI ZINGARI.

Allegato al verbale di udienza del 18.3.2004 (f. 43-6) vi è la fotografia di un manifesto che recita:

Per la

SICUREZZA

della Cittadinanza

VIA GLI ZINGARI

DA CASA NOSTRA

SGOMBERO IMMEDIATO!

L'impostazione grafica, come si evince dalla foto dei manifesti attaccati in comune di Villafranca, rende la maggiore evidenza del testo:

VIA GLI ZINGARI.

Alcuni testimoni hanno poi richiamato il contenuto dei manifesti da loro visti; non sempre tale contenuto rispetta alla lettera quello dei manifesti prodotti e non è chiaro se si tratti di ricordi imprecisi o di altri manifesti, i quali però avrebbero avuto contenuto analogo. Questo il tenore letterale dei manifesti come ricordati dai testi:

"Fuori gli zingari" (testimone Fresco); "Mandare via gli zingari da Verona" (testimone Melegari).

3.2 La valutazione del contenuto letterale dei manifesti

Nella valutazione del contenuto letterale di tali manifesti non occorre spendere ulteriori argomenti, in quanto la Suprema Corte ha già ritenuto sussistere il carattere discriminatorio del (solo) manifesto esaminato. Il manifesto, nella citazione della sentenza di rinvio, ha il contenuto "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari": il testo è

incompleto perché desunto dalle sentenze, ma si tratta inequivocabilmente del manifesto prodotto all'udienza 8.5.2003.

Afferma la Suprema Corte:

"L'iniziativa era stata altresì pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari"... Se si esamina il contenuto del solo manifesto, a prescindere dal contesto ambientale, appare palese la discriminazione degli "zingari" per il solo fatto di essere tali, in quanto in tale documento non si indica alcuna plausibile ragione a sostegno dell'allontanamento." (p. 8).

Ancora:

"Invero il contenuto del manifesto, se lo si esamina a prescindere dal tenore della petizione, evidenzia elementi potenzialmente discriminatori." (p. 14).

Questa valutazione va ribadita, e con ancora maggiore certezza, in relazione all'altro manifesto (prodotto all'udienza del 18.3.2004) nel quale non si fa neppure riferimento ad una raccolta di firme e il messaggio è unico ed esplicito: "VIA GLI ZINGARI DA CASA NOSTRA."

Al contenuto di tali manifesti dunque si applica perfettamente il concetto di discriminazione, già oggetto delle precedenti sentenze di merito e riproposto dalla Suprema Corte così come esposto al punto 1.3. E questo supera la riserva avanzata nella sentenza di rinvio (riserva che, come si è detto, imponeva l'ulteriore attività istruttoria sopra illustrata), allorquando si precisava che la discriminazione *"però si deve fondare sulla qualità del soggetto (zingaro, nero, ebreo, ecc.) e non sui comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminalità. In definitiva un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso"* (p. 8).

Nessun riferimento, diretto ed indiretto, viene fatto nei manifesti al comportamento di appartenenti all'etnia, che quindi è oggetto come tale della discriminazione.

3.3 La valutazione dei manifesti nel contesto della vicenda

Non vi sono dunque dubbi in ordine al carattere discriminatorio per motivi razziali del testo letterale dei manifesti. Ma la Suprema Corte richiede anche una valutazione del contenuto dei manifesti nel loro contesto, stabilendo *"che il contenuto del manifesto non può essere esaminato a prescindere dagli altri elementi fattuali dell'intera vicenda."* (p. 15)

Il motivo di tale preoccupazione è poco prima esposto:

"in una competizione politica particolarmente accesa ... non si può dal contesto di un discorso estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all'autore idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase è stata pronunciata e senza la valutazione degli elementi indicati a discolpa dall'autore della frase." (p. 13).

Si procederà perciò ad esaminare il "contesto" nel quale vennero pubblicati i manifesti, e cioè il contenuto dei comizi che propagandavano la petizione; il tenore degli slogan lanciati; le dichiarazioni rese alla stampa dagli imputati; quanto riferito dai testi sul clima politico di quei giorni; i luoghi e le modalità di affissione dei manifesti stessi.

Le dichiarazioni rese alla stampa

Gli articoli del giornale L'Arena sono allegati al fascicolo di udienza; da essi si possono evincere le dichiarazioni seguenti (tutte dell'imputato Tosi Flavio, quando non diversamente indicato).

Dichiarazione in data 2 agosto 2001: *"I nomadi Sinti devono essere allontanati dal territorio comunale. L' 'unica soluzione è un' ordinanza di allontanamento definitivo".*

Dichiarazione in data 11 agosto 2001: *"I Sinti devono lasciare la città, la Lega impedirà in tutti i modi legittimi, anche con forme di resistenza passiva, che nella zona est di Verona e in qualsiasi altra area del territorio cittadino, si insedi definitivamente un campo nomadi. Pagheremo loro il viaggio per Nogara: vadano là. A Verona non possono restare".*

Dichiarazione 24 agosto 2001: *"Nel 1995 su nostra proposta il consiglio comunale aveva votato una mozione che impegnava sindaco e giunta a non*

deliberare la realizzazione di campi nomadi almeno fino a quando non sarà rivista la legge regionale".

Dichiarazione 8 settembre 2001: "Per la sicurezza della cittadinanza: via gli zingari da casa nostra. Sgombero immediato. Perché la realtà è che la popolazione non vuole i campi nomadi. ...è inutile che i nomadi dichiarino di vivere con la raccolta di ferro vecchio e attività artigianali: mai visti".

Dichiarazione 15 settembre 2001: "La maggioranza della popolazione non vuole i campi nomadi che portano degrado, criminalità, delinquenza".

Dichiarazioni 16 settembre 2001: "Noi facciamo una distinzione fra zingari e giostrai veronesi. Gli zingari si nascondono dietro l'attività di prodotti artigianali e la raccolta di ferro vecchio, ma è solo una copertura. Mi spiega come si fa ad avere certe Mercedes se si raccolgono ferri vecchi o si vendono prodotti artigianali? La realtà è che in ogni zona in cui si insediano, guarda caso, i furti negli appartamenti aumentano. Mandano i figli a rubare, però nessun Tribunale dei Minori toglie ai genitori la patria potestà quando questi bambini vengono presi in flagranza di furto"; "Via da Verona. Qui non ci devono possono stare perché non si integrano nella nostra società fatta di cittadini che hanno una casa, che pagano le tasse, che hanno una residenza e che non vivono in una roulotte".

Va precisato che le frasi sopra riportate sono contenute negli articoli, e non nei titoli dei medesimi, e sono riferite direttamente al dichiarante: la precisazione si impone in quanto l'imputato Tosi ha contestato nel corso del suo esame l'attribuibilità a sé dei titoli dei giornali: "ma diciamo chi ha steso i titoli, perché poi alla fine sono le dichiarazioni quelle a cui fare riferimento." (p. 49). Rispetto alle dichiarazioni come riportate, su esplicita domanda l'imputato Tosi ha confermato di non avere mai chiesto rettifiche e di non averle mai smentite. Non vale a sua discolpa affermare che le cose da lui dette "magari vengono recepite in maniera non corretta" e che "io non posso smentire, rettificare tutto quello che scrivono i giornali": rimane il fatto che quelle dichiarazioni gli sono state attribuite nella loro letteralità (sono cioè come si dice nel gergo giornalistico "virgolettate") e che mai egli ne ha disconosciuto nella forma o nella sostanza l'attribuzione.

Altre dichiarazioni degli imputati

Oltre alle dichiarazioni ai giornali, vi è prova di altre dichiarazioni degli imputati in quei giorni. Nella sua deposizione la testimone Francesca Bragaia (udienza 29 aprile 2004) ha ricordato alcune dichiarazioni dell'imputato Flavio Tosi nel corso di un'assemblea che vedeva insieme le varie circoscrizioni coinvolte nella questione dei nomadi. All'assemblea erano presenti Flavio Tosi, Barbara Tosi e Enrico Corsi. L'intervento di Flavio Tosi *"provocò un certo subbuglio in sala perché ribadì ancora una volta che gli zingari andavano mandati via, che la città doveva essere inospitale con loro perché dove arrivavano c'erano sempre furti, perché mandavano i bambini ai semafori, perché non lavoravano, perché si dedicavano ad attività illegali e quindi il suo intervento venne anche interrotto ad un certo punto per le proteste di una parte del pubblico... tutti gli interventi si riferivano agli zingari in generale, ai nomadi o ai Sinti proprio come comunità specifica che era quella interessata da tutta quella vicenda"* (pag. 113).

La testimonianza appare attendibile, in quanto non è emerso che la teste avesse motivi per alterare i fatti, la sua deposizione è priva di contraddizioni ed è sufficientemente precisa. Nessuna prova contraria, e neppure nessuna smentita peraltro, hanno portato sul punto le difese.

Gli "slogan" lanciati ai banchetti per la raccolta firme

Quanto agli slogan lanciati nei pressi dei banchetti ai quali si sottoscriveva la petizione, così ha deposto ancora la teste Bragaia: *"era giorno di mercato per cui c'era tanta gente che circolava nei pressi del banchetto, ogni tanto dicevano <venite a firmare per mandare via gli zingari> ... il richiamo era molto esplicito... l'invito era molto esplicito, era quello di mandare via gli zingari da Verona e che del resto era ribadito sia dai volantini che dai manifesti che erano intorno al banchetto."*

In sede di valutazione delle dichiarazioni degli imputati all'epoca dei fatti, va notato che in nessuna di queste dichiarazioni (tranne una che parla di giostrai, su cui si tornerà oltre) si operano distinzioni fra Sinti e

rom, fra giostrai e no, fra veronesi e non veronesi, fra legittimati a rimanere e non legittimati.

Quanto sopra legittima la conclusione, cui giunse la sentenza di primo grado, secondo la quale gli imputati avevano fatto credere ai cittadini di Verona che l'intenzione della loro parte politica fosse quella di cacciare o far cacciare tutti gli zingari dalla città.

Il clima politico in cui si inserisce l'affissione dei manifesti

La Suprema Corte richiede anche, nella valutazione complessiva degli elementi probatori, che si tenga conto del clima di competizione politica, che la stessa Corte ipotizza particolarmente accesa.

Si debbono perciò riportare dichiarazioni dei testimoni sui contenuti del conflitto politico quel periodo a Verona, in particolare per quanto riguarda la "campagna" in oggetto, promossa dal movimento politico di appartenenza degli imputati, campagna "volta all'allontanamento incondizionato e definitivo degli zingari - tutti - dalla città di Verona" (definizione del Tribunale di Verona) o "per il ripristino della legalità" (definizione data dall'imputato Tosi nel corso del processo).

Don Francesco Cipriani, cappellano di Verona dei Sinti e dei Rom, commentando uno dei manifesti in esame, ha ricordato come la campagna riguardasse tutti gli zingari: *"ho visto quel cartello come denigratorio degli zingari, era scritto zingari, e quindi non solo dei Sinti, ma anche di quelli con cui vivevo (i Rom, ndr), anzi sono stati loro a venire da me a dire "guarda che ci sono fuori questi cartelli" e con amici ci siamo trovati rispondere. A questo punto lo abbiamo visto come una cartello veramente razzista, perché non è che si scagliasse contro una o due o tre o dieci persone ma si scagliava contro l'etnia, contro gli zingari tutti... era stato portato all'apice quello che già da tempo per Verona circolava, perché sono fatti continui da maggio a settembre, si può dire che ogni quindici giorni c'era qualcosa"* (pagg. 136-137).

Il testimone Fresco, richiesto di chiarire quali argomenti venivano portati a sostegno delle attività degli imputati, ha risposto che non erano solo quelli contenuti nel testo della petizione ma che *"c'erano i cartelli che dicevano... si mi ricordo che c'era proprio questo discorso che con la loro*

presenza aumentavano i furti, aumentava il disordine, e poi c'era il discorso che non era un campo nomadi regolare" (udienza 29 aprile 2004, pag. 90).

Il testimone Melegari ricostruisce il contesto nel quale vennero affissi i manifesti, parlando di *"gravità estrema del linguaggio usato e delle azioni (ripetute minacce nei confronti dei nuclei familiari in quel momento stanziati in Verona, ndr), in corso nei confronti dei Rom e dei Sinti"*; dalla deposizione del teste si evince che linguaggio e azioni (queste ultime non attribuite e non attribuibili agli imputati, ndr.) alimentavano a vicenda la propria efficacia, quantomeno per quella che era la percezione dei nomadi destinatari, rendendo più plausibile il concretizzarsi delle minacce e più minaccioso il tenore nei manifesti (udienza del 29.4.2004, p. 99).

La durata temporale della campagna sugli zingari.

Secondo l'indicazione della Suprema Corte assume rilievo in questo contesto anche il fattore temporale, per capire cioè se la valutazione della condotta si leghi in definitiva al breve lasso di tempo, di una decina di giorni, intercorso fra affissione dei manifesti e petizione (periodo richiamato direttamente dall'imputazione, che va dal 10 al 15 settembre 2001) o se la pubblicazione dei manifesti vada inserita in un contesto più ampio di iniziative o di confronto politico.

La prima dichiarazione alla stampa di Flavio Tosi, sopra riportata, è del 2 agosto 2001, quindi un mese e mezzo prima della petizione, e in essa si fa riferimento a proposte e iniziative ancora anteriori.

Infatti, come si legge nella sentenza del Tribunale, la vicenda inizia formalmente il 12.6.2001 con l'ordinanza di sgombero del piazzale Azzurri d'Italia, ma lo sgombero a sua volta "aveva formato oggetto di un lungo dibattito all'interno della giunta comunale" (p. 57).

Quanto ai testimoni, già si è detto come Don Francesco Cipriani, abbia riferito che a suo avviso con i manifesti *"era stato portato all'apice quello che già da tempo per Verona circolava, perché sono fatti continui da maggio a settembre, si può dire che ogni quindici giorni c'era qualcosa"* (pag. 136-137).

Sui tempi ha poi deposto Elisa Favè (udienza del 18 marzo 2004), che ha definito l'affissione dei manifesti che chiedevano l'allontanamento e

indiscriminato dei gli zingari come la "goccia che fece traboccare il vaso" (pag. 4) rispetto ad una campagna in atto da tempo.

La testimone Scaramuzzetti (udienza del 20 maggio 2004) ha riferito che le azioni di disturbo nei confronti dei Sinti erano iniziate già nel mese di luglio, e collega alle stesse le azioni di luglio, i raids notturni del mese successivo e il manifesto e la raccolta di firme del mese di settembre (pag. 33-34).

Il testimone Berini (udienza del 20 maggio 2004) ha inserito temporalmente i fatti che hanno creato paura e insicurezza nelle famiglie dei Sinti nel periodo dal giugno a settembre 2001.

Il testimone Cavazza (udienza del 20 maggio 2004) individuando nei mesi estivi il periodo nel quale iniziarono le difficoltà per i Sinti, riferisce di comportamenti criminosi successivi alla petizione: "dopodichè c'è stata questa campagna di queste firme, verso la fine di settembre o un quarto di settembre, dopo metà settembre, e lì cominciavano tutto il giorno a tirarci le bottiglie... le persone che passavano. Non sappiamo chi fossero. Passavano veloci, sgommavano con le macchine, ci dicevano tutte le parole che esistono a questo mondo, le dicevano a noi. Eravamo terrorizzati, era una cosa impossibile." (pag. 61-63).

Si può quindi concludere che la campagna politica in oggetto è partita (almeno) circa due mesi prima della petizione e si è inserita in un dibattito politico e in un contesto di tensioni - non solo politiche - riguardante gli accampamenti dei Sinti che durava da maggio 2001, ed è proseguita almeno fino a tutto settembre.

La collocazione dei manifesti

Indubitabile e non contestato è il fatto che i manifesti furono affissi anche nel territorio di altri comuni, oltre che in quello di Verona.

Sul punto ha deposto il testimone Fior (udienza 18 marzo 2004):

"il mercoledì mattina - giorno di mercato a Villafranca - verso le sette di mattina mi trovavo a passeggiare ed ho trovato questi manifesti appena attaccati perchè la colla era ancora fresca, senza permesso, senza timbro del comune, dislocati in posizioni strategiche perché il mercoledì a Villafranca molta gente viene per acquistare e visitare i banchetti. Mi sono

detto: sono stati appena messi e in un giorno strategico e con delle frasi che, secondo me, sia allora nel 2001 sia oggi, sono un incitamento all'odio razziale perché non si parla tanto di chi ruba, di chi delinque, ma si parla in generale di zingari" (pag. 39-40). Il manifesto visto dal teste, pare utile ricordare, è quello senza riferimento alla petizione.

La circostanza dell'affissione al di fuori del comune di Verona, neppure contestata dalla difesa, è evidentemente rilevante in quanto, atteso il contenuto della petizione, soltanto i cittadini di quest'ultimo comune sarebbero stati interessati a sottoscrivere la petizione: la stessa infatti, come si è ricordato, chiedeva l'allontanamento degli zingari abusivamente stanziati dal comune di Verona ed era quindi diretta agli amministratori di quel comune. Ciò induce a chiedersi quale giustificazione potessero avere queste affissioni. La circostanza sarà oggetto di valutazione più avanti, in sede di esame delle tesi difensive.

4 LE TESI DIFENSIVE

4.1 Il rapporto fra i manifesti e la petizione e le altre tesi difensive

Sostiene la difesa che lo scopo dei manifesti era l'unico che appariva dagli stessi, cioè propagandare l'iniziativa della raccolta di firme; la quale a sua volta era finalizzata al ripristino della legalità (f. 4 e seguenti atto di appello). Ma se questo fosse stato lo scopo, quale interesse avrebbero avuto i promotori della petizione ad affiggere manifesti in altri comuni?

La tesi della difesa è che i manifesti erano stati sistemati anche nei comuni limitrofi perché il problema dell'istituzione dei campi nomadi e del rispetto della legge regionale n. 54 del 1989 si poneva anche e soprattutto per i comuni limitrofi, i quali non avevano istituito alcun campo sosta per i nomadi in violazione della citata legge regionale.

Questa ricostruzione si accompagna ad altre linee difensive parallele che si possono riassumere con la ricostruzione della vicenda come iniziativa tesa a ripristinare la legalità e come iniziativa per dare una sistemazione definitiva e legale ai nomadi, ad esempio - si dice - mettendoli nei terreni di proprietà della Curia veronese. Si tratta di tesi diverse, che vanno esaminate separatamente.

4.2 Tesi difensiva e collocazione dei manifesti

La tesi difensiva sulla collocazione nel territorio di altri comuni dei manifesti è palesemente contraddittoria.

Va attentamente esaminato il testo letterale della petizione, perché è sulla base letterale del testo che l'iniziativa è stata più volte definita in sé stessa legittima, con giudizio della Corte d'appello consolidato dal giudicato. Il testo della petizione è quello più volte riportato:

" I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale".

Ora, se i manifesti avevano, come sostiene la difesa, l'unico scopo di diffondere e sostenere la petizione;

se la petizione secondo il suo testo letterale è indirizzata esclusivamente ai cittadini veronesi;

se la petizione chiede lo sgombero dei campi nomadi abusivi o provvisori di quel comune;

se la petizione chiede che l'amministrazione del comune di Verona non realizzi altri insediamenti nel territorio comunale di Verona;

ebbene, quale interesse poteva avere per i cittadini degli altri comuni l'iniziativa? E quale legittimazione potevano avere i cittadini di altri comuni a sottoscrivere la petizione, come pure è avvenuto?

Dunque non è in alcun modo giustificabile, sulla base del tenore letterale della petizione, il coinvolgimento attivo o passivo di cittadini di altri comuni. Il significato che può avere tale fatto non può essere che uno: e cioè che, come afferma anche la difesa ("L'iniziativa va necessariamente correlata al contenuto della petizione, alle vicende che l'hanno preceduta e al dibattito politico che, su tali vicende, si era aperto nella città": p. 5 note di udienza 2.12.2004) **anche la petizione come i manifesti facevano parte di un complesso più ampio di iniziative la cui finalità era la propaganda politica**; in tal senso è pienamente coerente che la diffusione delle idee politiche - in questo caso discriminatorie - che fanno da retroterra alle singole iniziative, sia naturalmente destinata a tutti i

cittadini, non soltanto a quelli per coincidenza interessati ad una singola iniziativa. In altre parole: se i manifesti sono finalizzati alla petizione, ma petizione e manifesti sono a loro volta mezzi rispetto al fine di una più ampia e generalizzata propaganda politica, può essere utile per i promotori, ai fini della propaganda politica, che tali mezzi siano "utilizzati" anche di fuori dei contesti ai quali erano stati destinati originariamente.

Questo spiega perché affiggere manifesti fuori Verona: anzi a Villafranca uno dei manifesti era posizionato addirittura in uno spazio destinato ad affissioni elettorali (v. documentazione fotografica), il che conferma il contesto e lo scopo ampiamente "politico" della loro diffusione, destinata al sostegno alla petizione ma non solo. Questo spiega anche perché la petizione fosse aperta a tutti e sia stata sottoscritta anche da non veronesi, cittadini di altri comuni: come è il caso di Sandro Sandri, residente in San Pietro di Cariano (deposizione all'udienza del 3.6.2004, p. 43). Cittadini cioè non "legittimati" a rivolgersi agli amministratori di Verona, ma al contrario interessati politicamente alla maggiore diffusione delle idee del movimento politico.

Dunque la petizione va correttamente inserita nel suo contesto, che è quello relativo, riprendendo le parole dei difensori, "alle vicende che l'hanno preceduta e al dibattito politico che, su tali vicende, si era aperto nella città": vicende riguardanti gli sgomberi ripetuti dei campi nomadi, le minacce subite dai Sinti, gli atti intimidatori e i raids notturni; dibattito che si incentrava sulle richieste di allontanamento di tutti gli zingari che era il messaggio colto dai cittadini veronesi.

E' in questo contesto che diventa comprensibile perché il contenuto letterale - legittimo - della petizione venisse inteso con significato diverso da quello letterale, come un invito alla cacciata indiscriminata degli zingari, sia da chi osteggiava sia da chi sosteneva l'iniziativa politica.

Sul tenore degli slogan e delle "informazioni" date dai promotori della petizione a coloro che si recavano a firmare o che erano interessati dai banchetti ha deposto la testimone Bragaia: *"l'invito era molto esplicito, era quello di mandare via gli zingari da Verona e che del resto era ribadito sia dai volantini che dai manifesti che erano intorno al banchetto. Noi avremmo anche voluto leggere il testo della petizione e ad alcune persone che hanno*

firmato abbiamo chiesto cosa ci fosse scritto e allora due o tre persone ci hanno risposto che non avevano letto il testo della petizione e che avevano firmato perché avevano letto il manifesto e c'era stato questo invito, avevano parlato con gli organizzatori del banchetto, solo una persona sia detto di averlo letto e ce l'ha riferito sommariamente, però quello che aveva capito comunque era il fatto che si volevano chiudere tutti i campi nomadi e non si volevano campi a Verona" (pag. 114-115).

4.3 Tesi difensiva della distinzione fra Sinti e giostrai e dell'avversione solo nei confronti dei non giostrai

La Cassazione ritiene non sufficientemente motivato dalla Corte territoriale il giudizio di sussistenza dell'odio razziale, a fronte della tesi difensiva secondo la quale la loro avversione non era diretta nei confronti dei Sinti in quanto tali, ma solo nei confronti di quelli che rubavano ponendo in pericolo la sicurezza dei cittadini: se si dovesse accertare che l'"avversione non superficiale" degli imputati non era diretta contro l'intera etnia dei Sinti, si dovrebbe arrivare a escludere il reato in quanto la discriminazione non sarebbe determinata da superiorità razziale o da odio etnico, religioso ecc. (pag. 13 - 14 sentenza della suprema corte).

Un simile dubbio appare forse eccessivo, atteso che i manifesti e gli slogan non fanno riferimento alcuno a Sinti o giostrai, ma parlano solo di zingari. Tuttavia, seguendo l'indicazione della Suprema Corte ed esaminando detta questione, si rileva che a sostegno della loro tesi gli imputati evidenziano due elementi: il primo è che essi non si erano mai opposti come gruppo politico alla sistemazione degli zingari che esercitavano mestieri girovaghi, come i giostrai, fatto che risulterebbe provato e "confermato dai testimoni Fresco e Conversano (si tratta di Converso, ndr), entrambi vicini all'etnia dei Sinti"; il secondo fatto riguarda l'iniziativa comune con i Sinti di cui parla Fresco. Tutto ciò conforterebbe l'affermazione che i manifesti e la petizione erano diretti al ripristino delle legalità nel comune di Verona, infranta dai campi nomadi abusivi.

In relazione al primo aspetto, dunque, la Suprema Corte chiede (pag. 13) di esaminare il contenuto delle deposizioni dei testi Fresco e Converso,

che confermerebbero secondo gli appellanti la tesi che gli imputati non si erano mai opposti come gruppo politico alla sistemazione degli zingari che esercitavano mestieri girovaghi, come i giostrai, anch'essi in larga misura Sinti.

Tale argomento appare frutto di un'interpretazione di comodo di alcuni incisi non chiariti dei testimoni e di alcuni equivoci terminologici. In fatto risulta provato al contrario che – a prescindere da posizioni formali del gruppo politico, che non sono in esame né sono esaminabili in questo processo (e, per quanto possa essere utile, Fresco ricorda anche che “la Lega in quel periodo era fuori della giunta”) – con la condotta oggetto del processo gli imputati perseguirono tutt'altro obiettivo, e cioè l'allontanamento indiscriminato dei Sinti da Verona.

Il testimone Fresco, che dovrebbe confermare la tesi difensiva, era presidente della sesta circoscrizione comunale e a lui venne richiesto di indicare un'area nella quale ospitare i Sinti che in quel periodo erano stati sgombrati più volte da altre zone cittadine (pag. 61). Egli quindi decise di ospitare provvisoriamente, per qualche mese i Sinti nel parcheggio di via Montelungo, ove vi erano gli impianti sportivi (pag. 64); la provvisorietà della situazione era nota sia all'amministrazione comunale che agli stessi Sinti (pag. 71); i Sinti lì accampati furono in quel periodo oggetto di minacce e di azioni di disturbo (pag. 66). Fresco ricorda il periodo della raccolta di firme e dell'affissione dei manifesti: *“mi ricordo che dicevano <no ai campi nomadi, fuori gli zingari>... c'era anche il discorso che quello lì non era neanche un campo nomadi, perciò c'era anche il discorso che io li ho ospitati in un posto che non era regolare. Solo che l'amministrazione comunale era ben consapevole di dove li ospitavo, perché io avevo levato le castagne dal fuoco a loro”* (pag. 68).

Per quanto riguarda la qualità dei nomadi del parcheggio “abusivo, non autorizzato, provvisorio,” che doveva quindi essere sgomberato secondo la petizione, si deve approfondire se si trattasse di cittadini Veronesi e se si trattasse di giostrai. Afferma Fresco che *“i nomadi che sono stati posizionati nel parcheggio di via Montelungo erano quasi tutti o tutti cittadini Veronesi”* (pag. 84); poi, ricorda Fresco, *“vi era la perversione nel senso culturale del termine di ritenere diversi i giostrai dai Sinti. C'era il concetto sbagliato*

secondo me di dire che i giostrai avevano diritto ma i Sinti no. Infatti a un certo punto mi ricordo che ci fu in comune una manifestazione, mi sembra della lega con i giostrai, che diceva <questi hanno diritto perché sono giostrai. Mentre i Sinti non hanno diritto>. Cosa che io non condividevo come tesi." (pag. 85).

Alla domanda se l'area fosse destinata agli esercenti spettacoli viaggianti per cui si diceva <giostrai sì, ma non nomadi tout court>, Fresco risponde nettamente: "Ma non era così, perché tanti di quelli venuti da me avevano anche loro il patentino di spettacoli viaggianti cioè non c'è un confine netto, cioè magari non esercitavano però avevano lo stesso... altri magari esercitavano ma non avevano... cioè lì era un po' mista la cosa" (pag. 85).

Quindi: il comune con ordinanza del 12 giugno 2001 dispose lo sgombero dei Sinti dal parcheggio dello stadio in cui era stato deciso precedentemente di ospitare, e solo nel periodo invernale, le roulotte degli esercenti lo spettacolo viaggiante con residenza anagrafica nel comune di Verona. Osserva Fresco che "chi fece quell'ordinanza, poi chiese a me di ospitarli lì" (pag. 86); quindi nel campo "provvisorio, abusivo" di via Montelungo, come aveva detto sin dall'inizio Fresco, vi erano giostrai veronesi.

La **deposizione del teste Massimo Converso** invece, pur richiamata nei motivi d'appello e quindi dalla sentenza della Corte di Cassazione a pag. 13, appare irrilevante rispetto alla questione affrontata, in quanto non si ravvisano passaggi che sostengano la tesi difensiva: non solo nei punti riportati dal Tribunale (pp. 38 e 39 sentenza di primo grado) ma nell'intera sua deposizione all'udienza del 29.4.2004; infatti da pag. 120 a pag. 130 egli parla dell'attività dell'associazione, fino a pag. 134 poi del danno subito (egli è il legale rappresentante della parte civile "Opera Nomadi"); l'inciso riportato dagli appellanti è compreso nella ricostruzione storica dei percorsi delle comunità dei Sinti che nulla ha a che fare col presente processo e con la tesi difensiva relativa all'atteggiamento della Lega Nord. Converso infatti afferma: "poi ci sono documenti registrati che nel 1422 danno la presenza certa a Forlì dei Sinti, in particolare i Sinti al 70% gestiscono in Italia lo spettacolo viaggiante e tutti i grandi e piccoli circhi

sono gestiti da Sinti" e successivamente afferma che i Sinti hanno forti radici nel territorio italiano di cui parlano la lingua e hanno persino partecipato alla guerra di liberazione nazionale. Si tratta a parere di questa Corte di un dato quantomeno neutro, in un contesto storico e geografico che non ha riferimento alcuno con la vicenda in esame e quindi assolutamente non valorizzabile nel senso indicato dagli appellanti.

Il secondo "fatto" a sostegno della tesi difensiva viene generato da un inciso del **testimone Fresco** che come si è detto, **parla di una manifestazione "mi sembra della Lega con i giostrai"** (pag. 85). Tale fatto, riportato come si è detto del tutto incidentalmente dal teste e senza alcun approfondimento istruttorio nel corso del processo di primo grado, viene abnormemente esaltato nei motivi di appello ma è privo di rilevanza e di fondatezza. Innanzitutto non vi è una prova chiara sulla dimensione e sull'esistenza di questa manifestazione: il testimone Fresco dice che ci fu una manifestazione ma quanto a chi vi partecipò non dice nulla di certo: gli "sembra", la Lega con i giostrai. Non vi è dunque la prova certa di chi abbia partecipato o promosso questa manifestazione e quindi appare difficile basare un argomento così importante su un fatto così incerto. Ma anche se si volesse ritenere provata l'esistenza di questa manifestazione e che vi parteciparono esponenti della Lega con i giostrai, non vi è il nessun elemento che dica chi vi partecipò fra gli imputati e se qualcuno vi partecipò. Nella ipotesi più favorevole alla difesa dunque la manifestazione sarebbe stata partecipata dalla Lega, ma in questa sede vengono processate delle persone e non dei partiti e, per quanto riguarda le persone sottoposte a processo, non vi è prova della partecipazione né vi è prova della conoscenza da parte loro dell'esistenza di questa manifestazione.

In conclusione si deve dire che i Sinti di cui si chiedeva lo sgombero dall'area erano tutti o quasi cittadini Veronesi; che erano in gran parte titolari di patentino di spettacoli viaggianti ma che non vi era e non vi è una distinzione né sostanziale (nel senso che si tratti di clan o gruppi etnici diversi) né formale (nel senso che alcuni giostrai non avevano il patentino e altri con il patentino non esercitavano) tra giostrai e Sinti; che

l'area che sarebbe stata sgombrata comprendeva quindi in assoluta prevalenza e anzi probabilmente nella totalità giostrai e cittadini Veronesi, non Sinti di altri comuni come affermano gli imputati.

4.4 Tesi difensiva del "ripristino della legalità"

Ricorda la Suprema Corte che gli imputati *"pur ammettendo la paternità dell'iniziativa, avevano sostenuto che il loro intento non era quello di allontanare definitivamente gli zingari Sinti, per il solo fatto di essere tali, da Verona, ma al contrario quello di evitare l'istituzione di nuovi purti di raccolta provvisori, fermi restando quelli legittimamente istituiti, in conformità peraltro ad una mozione dello stesso Consiglio Comunale del 21 dicembre del 1995, con cui si era stabilita la non istituzione di nuovi campi per i nomadi. Avevano in sostanza affermato che miravano a cercare una soluzione non precaria al problema della sistemazione dei nomadi."* Chiede perciò di verificare questo aspetto.

Ora, balza all'evidenza **che non è sostenibile alcuna relazione fra il contenuto dei manifesti** (e più in generale, dell'attività di propaganda in esame) **e l'intenzione di sostenere una "battaglia per la legalità"** come affermano gli imputati, battaglia tesa ad allontanare i Sinti non cittadini veronesi e non regolarmente autorizzati (in quanto non esercenti spettacoli viaggianti, vale a dire sinteticamente non giostrai).

Non si può non obiettare immediatamente a questa tesi che, se si vuole con un manifesto propagandare l'idea che i nomadi abusivi vengano allontanati, lasciando indisturbati coloro che sono residenti o che sono regolarmente accampati, basta scriverlo sul manifesto.

Ma se si scrive VIA GLI ZINGARI - SGOMBERO IMMEDIATO non si può vantare alcuna correlazione con la battaglia per la legalità. I manifesti parlano di zingari, non di Sinti: infatti si allarmano e si sentono offesi anche i rom (si veda quanto scritto a p. 40 della sentenza del Tribunale).

Se l'intento è quello di distinguere fra Sinti e viaggianti etc, perché non distinguere sui manifesti? E perché non specificarlo nei manifesti che sostenevano la petizione, ove è scritto solo FIRMA ANCHE TU PER MANDARE VIA GLI ZINGARI?

E perché non dirlo ai giornali? Su L'arena del 16 settembre le parole di Tosi sono così presentate dal giornalista (non smentito): *"Gli esponenti del movimento sistemeranno dei gazebo per invitare la popolazione a sottoscrivere l'appello per allontanare Sinti e Rom dal territorio comunale."* Quale differenza si evince da questa dichiarazione fra abusivi e regolari, fra rom e Sinti, fra giostrai e "zingari col mercedes"?

Ma è la tesi del ripristino della legalità - consentire la presenza dei nomadi solo veronesi, e solo nel campo autorizzato di Forte Azzano, indurre gli altri comuni limitrofi ad attrezzare altri campi - che appare infondata in sé, e organizzata ex post per cercare di giustificare la condotta degli imputati. Ciò emerge dai dati acquisiti al processo.

Per quanto riguarda i ripetuti **richiami all'applicazione della Legge Regionale Veneto 22/12/1989 n.54**, si tratta di una legge (non a caso intitolata "Interventi a tutela della cultura dei rom e dei Sinti.") con la quale "la Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta dell' interno del territorio regionale" (art. 1). Non si evince dalla legge un obbligo di istituzione dei campi nomadi in ogni comune, in quanto è previsto (art. 3) che "il Piano territoriale provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi. I comuni procedono all' individuazione delle aree da adibire a campo - sosta attraverso un' apposita variante allo strumento urbanistico." La legge poi stabilisce i requisiti di dimensione, accesso etc. dei campi sosta.

Quanto alla **situazione di Verona**, depone la teste Bragaia: "Non ci sono nel comune di Verona campi per nomadi, c'è soltanto un campo residenziale a Forte Alzano dove vivono le famiglie, come viviamo noi, in una casa con un numero civico, cioè sono delle piazzole che sono state assegnate alle singole famiglie e non sono nomadi, cioè sono famiglie stanziali a cui è stata assegnata quest'area residenziale, per cui a Verona ora non esistono campi nomadi, non è Verona da questo punto di vista in regola con la legge regionale" (pag. 117).

E si vedano sulla situazione dei nomadi, sui ripetuti sgomberi, le deposizioni già richiamate di Fresco, Cavazza, Cipriani.

Anche a voler prescindere dal fatto che manifesti, slogan etc. non avevano riferimento alcuno al preteso ripristino della legalità, va rilevato che, come è emerso nel processo, la **"campagna" politica del movimento** cui facevano riferimento gli imputati era diretta a modificare la legge regionale, non ad applicarla; e a bloccare ogni nuovo insediamento di nomadi sino alla modifica della legge regionale, non ad istituirne altri come previsto dalla legge. Obiettivi legittimi di modifica dell'esistente, ma che certo non si possono "riciclare", per convenienza processuale, in campagna per il ripristino della legalità. Difficile infatti, quando si afferma come l'imputato Tosi (dichiarazione a L'arena del 16.9.2001) che gli zingari devono andare "via da Verona. Qui non ci devono possono stare perché non si integrano nella nostra società fatta di cittadini che hanno una casa, che pagano le tasse, che hanno una residenza e che non vivono in una roulotte", sostenere che si sta intraprendendo una campagna per la legalità, in relazione ad una normativa che incentiva la creazione di campi sosta per favorire il "diritto al nomadismo", che è la finalità della legge.

Infine, la difesa afferma che l'istruttoria dibattimentale ha altresì dimostrato come la Lega, oltre a non avere di mira l'allontanamento da Verona delle persone legittimamente insediate, aveva proposto di **ospitare i nomadi allontanati dagli insediamenti abusivi in aree private** nel comune di Verona, anche con un contributo comunale.

Al riguardo appare corretto il ragionamento della Corte d'appello, secondo cui tale dato non può costituire un elemento di interpretazione del contenuto di manifesti, volantini, slogan e di affermazioni compiute nel corso della complessa attività di propaganda: il riferimento del tutto selettivo alla proposta di sistemazione dei nomadi presso immobili della Curia appare essere stato nella realtà una *"risposta di provocazione alle critiche mosse da vertici ecclesiali"* (p. 29 sentenza Corte d'Appello). Infatti i dati relativi al contesto della proposta, evidenziati anche nell'esame dell'imputato Tosi, ricordati dal teste Fontana (pag. 52 verbale di udienza 3.6.2004) confermano l'impressione che la pubblicazione e la diffusione sui giornali di tale idea fosse dettata da mero intento polemico e non da seria proposta.

Inoltre tale proposta andrebbe a contraddire anche l'altra tesi, quella del ripristino della legalità. Come più volte esposto, è tesi difensiva che la posizione della Lega era quella di dire "a Verona c'è già un campo nomadi e quindi tutti gli altri nomadi devono essere allontanati" tanto che si chiede con petizione che il comune non autorizzi alcun altro insediamento; è evidente la contraddizione quando, per giustificare le condotte incriminate, si afferma contemporaneamente di avere seriamente proposto per l'appunto un altro insediamento in Verona (nel terreno della Curia).

5 PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI

Una volta effettuati l'analitico esame e la confutazione delle tesi difensive in fatto, e ponendosi a seguito del rinvio nella posizione di giudice d'appello, per completare l'assolvimento del compito affidato dalla Suprema Corte occorre *"indicare la ragione per la quale, nonostante l'assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, ormai definitiva, permanga la responsabilità per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale."*

Per fare questo si dovranno riassumere e valutare i dati processuali anche riportando, oltre ai punti fermi derivanti dalla sentenza della Suprema Corte già esposti sopra (par. 1.3), anche argomenti delle precedenti sentenze non oggetto specificamente di impugnazione, ma necessari per rendere comprensibile la motivazione di questa sentenza.

5.1 Il concetto di razzismo

E' necessario quindi partire dalle argomentazioni sul concetto di razzismo esposte nella sentenza di primo grado, in quanto la norma contestata agli imputati trova uno dei suoi presupposti interpretativi, ed anzi per certi versi s'incentra, sui concetti di razzismo e di discriminazione. Al riguardo pare opportuno riportare sinteticamente **le argomentazioni esposte e le conclusioni cui giunse la consulente**, in quanto fatte proprie dal Tribunale di Verona. Partendo dalla premessa che il razzismo ha assunto - nel tempo, nell'evolvere dei costumi, nella stessa diversa collocazione ambientale e geografica in cui, volta per volta, si manifesta -

forme e modalità di estrinsecazione ben diverse, la consulente riferì come dato storicamente assodato che:

- il concetto di "ethnia" è di matrice culturale e non biologico o comunque naturale;
- gli zingari costituiscono una minoranza etnica, anche se transnazionale e priva di uno specifico collegamento con un determinato territorio;
- gli zingari hanno subito, in particolare nel secolo da poco conclusosi, continue forme di esclusione, discriminazione, persecuzione che hanno costituito in taluni casi la manifestazione di intenti ideologicamente programmati, ma che spesso hanno preso le mosse da accadimenti locali o comunque "provenienti dal basso";
- il termine "zingaro" ha finito con l'assumere valenza fortemente negativa al pari di altre definizioni un tempo paradigmatiche di intendimenti razzisti nei diversi contesti nei quali venivano frequentemente adoperate (ad es. termini: "negro" od "ebreo");
- le tesi razziste - non trovando più, in definitiva, alcuna reale possibilità di aggancio in campo scientifico - cercano ora la loro legittimazione in ragioni d'ordine culturale.

In conclusione, la consulente affermò che **esiste oggi un razzismo** non più legato ad affermazioni relative alla "conformazione razziale" o comunque a parametri di natura biologica, ma **correlato a posizioni definite "differenzialiste" in quanto sostenitrici di una incoercibile differenza di culture**; nel concreto fra le condotte dei sostenitori della visione differenzialista vi sono iniziative di vigilanza ed autodifesa come quelle oggetto del processo. Con specifico riguardo alla vicenda in esame la consulente rilevò che il complessivo atteggiamento segnalato in Verona in relazione ai fatti per i quali è processo corrisponde a quanto teorizzato dai sostenitori della visione differenzialista ed affermò che il comportamento contestato agli imputati si iscrive in un percorso che vede, appunto da molto tempo, gli zingari oggetto di atteggiamenti e pratiche discriminatorie.

5.2 I motivi di appello sulla qualificazione dell'ideologia degli imputati.

Sempre alla luce di quanto accertato in fatto e ponendosi a seguito del rinvio nella posizione di giudice d'appello, vanno riportati i motivi per i quali la sentenza di primo grado è stata impugnata. Gli imputati lamentano:

A) che si sarebbe qualificata l'ideologia degli imputati come "differenzialismo culturale e politico" ritenendola - ingiustificatamente - come razzista. A sostegno di questa qualificazione, la difesa richiama gli esiti dell'istruttoria, sopra ricordati, da cui sarebbe emerso come gli imputati non avevano di mira un totale ed indiscriminato allontanamento dei nomadi da Verona dato che essi avevano proposto di ospitare quelli "sgomberati" in aree di proprietà della Curia vescovile in alternativa al collocamento in altri comuni nell'ambito di un intento di ricerca di soluzioni alternative e di "perequazione tra i comuni della provincia" che accompagnava lo scopo primario di ripristino della legalità. Intenti tutti corrispondenti - sottolineano gli appellanti - non a problemi artificiosamente suscitati, ma ad esigenze reali nel sentire di molti cittadini.

B) che non ogni problematica attinente a pregiudizi su persone o gruppi (relativi in particolare alla loro propensione a porre in essere manifestazioni d'illegalità) si pone nell'ambito della discriminazione razziale perché i pregiudizi si possono configurare "anche ai danni di gruppi di soggetti indigeni" (ad es. tossicodipendenti). Dato che le norme incriminatrici sanzionano solo le discriminazioni fondate effettivamente su ragioni razziali, etniche ecc. secondo gli appellanti la ricognizione delle reali ragioni dell'iniziativa porterebbe ad escludere la configurabilità delle fattispecie in contestazione.



5.3 Infondatezza dei motivi di appello sulla qualificazione dell'ideologia degli imputati.

Entrambi i motivi appaiono infondati.

Rispetto al primo motivo, è già stato ampiamente esposto come la tesi secondo cui lo scopo principale degli imputati era il ripristino della legalità non solo non è stata provata ma ha trovato piena smentita nel materiale probatorio. Rimane quindi accertato nel processo che la finalità

oggettivamente emergente dal complesso delle iniziative era invece proprio il totale allontanamento dei nomadi da Verona.

Quanto alla questione se le posizioni "differenzialiste" rientrino nel concetto di razzismo e possano essere correlate a fenomeni di discriminazione, si conferma che l'analisi compiuta al riguardo dal Tribunale - anche attraverso i riferimenti esposti dalla consulente e fatti propri dai primi giudici - appare esauriente e condivisibile. Si rileva che gli appellanti, che già non avevano sviluppato specifiche argomentazioni nell'atto di appello in ordine a tale particolare aspetto, non hanno ripreso la questione con nuovi argomenti nel ricorso per cassazione, il che esime la Corte dal riprenderla in esame.

Anche rispetto al secondo motivo si è già ampiamente dimostrato in fatto che i pregiudizi non investivano i comportamenti delle persone, ma il loro modo di essere, le loro caratteristiche etniche e culturali; i richiami a comportamenti illegali infatti avvenivano sempre in modo generico e indiscriminato, finendo quindi col risultato di etichettare la totalità di un gruppo secondo le condotte attribuite (genericamente, senza prova) a una frazione degli appartenenti, e non di isolare dal gruppo e avversare coloro che tenevano i comportamenti censurati.

5.4 L'attività di "propaganda di idee"

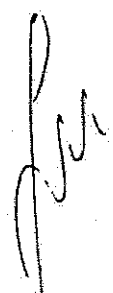
Accertato come sopra che è infondata la tesi di una diversa (e legittima) qualificazione delle idee diffuse dagli imputati, occorre valutare se vi sia stata propaganda delle stesse. Ora, che la condotta degli imputati si sostanzia in un'attività di propaganda non è seriamente contestato da alcuno; tale condotta corrisponde infatti perfettamente alla descrizione della fattispecie data dalla Suprema Corte: *"propagandare un'idea significa divulgarla al fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata"* (p. 7).

Nella condotta degli imputati, come sopra puntualmente descritta e provata, si va ben oltre la mera manifestazione del pensiero (come tale tutelata dalla Costituzione) e si ravvisano tutti gli estremi della

propaganda, cioè dell'intendimento di suscitare comportamenti, decisioni e idee altrui.

Sul punto si è espresso chiaramente lo stesso imputato Flavio Tosi nel corso del suo esame all'udienza del 27-5-2004: *"anche io quando faccio un manifesto o un volantino magari insisto più su un concetto, lo esaspero magari talvolta, perché lo scopo è quello di colpire, diciamo è una comunicazione anche l'attività politica. E quindi, molto spesso, certi concetti possono venire un po' esagerati, e esasperati per finalità di comunicazione. E poi magari vengono recepiti in maniera non esattamente corretta"* (pag. 51). Quindi, secondo la stessa impostazione data dall'imputato, la finalità del suo operato, comprendente sia i manifesti che la petizione che gli articoli di giornale che le altre iniziative, è la comunicazione dell'attività politica. In quest'ottica i manifesti e le altre attività sono solo parzialmente finalizzate alla diffusione dell'iniziativa della petizione, in quanto manifesti, iniziative, petizione sono a loro volta tutti finalizzati alla comunicazione, cioè alla diffusione e quindi alla propaganda, di un'attività politica.

In definitiva, le modalità della propaganda (delle idee discriminatorie) non si esauriscono nei manifesti e non si esauriscono neppure nelle singole parcellizzate attività descritte, ma comprendono e riassumono tutto l'ampio spettro delle iniziative che dovevano comunicare - al fine del proselitismo politico - l'attività degli imputati. E per "fare propaganda", come si è visto, si sono usati termini e modalità oggettivamente illegali perché in violazione della norma contestata: il fatto non pare essere in contestazione, anche dopo le considerazioni espresse dalla Suprema Corte sul contenuto letterale dei manifesti.



5.5 La sussistenza delle idee di superiorità o di odio razziale od etnico

Dovendo questa Corte procedere ad accertare se permanga la responsabilità per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, pare opportuno ripartire dalla sentenza di annullamento con rinvio e riassumere alcuni dati già esposti.

Il concetto di odio razziale, e la qualificazione della condotta contestata come estrinsecazione di odio razziale, non sembrano oggetto di specifica

attuale impugnazione, per cui si potrebbe rimandare a quanto affermato dalle precedenti sentenze e di fatto consolidato dalla Suprema Corte, che ha affermato che "il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione. Odiare significa manifestare un'avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata, per cui non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia" (pag. 5).

Per quanto comunque possa servire ribadire il concetto, ad avviso di questa Corte **i fatti così come dimostrati rivelano l'esistenza nella condotta degli imputati dell'odio razziale.** Se odiare significa desiderare un grave danno per la persona odiata, non vi è altro modo per qualificare la condotta degli imputati, i quali hanno propagandato idee la cui realizzazione avrebbe significato la lesione di più diritti fondamentali delle persone appartenenti alle comunità zingare. Cacciare gli zingari, allontanarli dal territorio - non solo comunale - non per la loro condotta, ma in quanto tali, per il loro modo di essere, significa negare il loro diritto alla residenza sul territorio nazionale; negare o rendere estremamente difficile la possibilità per i bambini di accedere alla scuola, così negando il diritto all'istruzione; negare il diritto di muoversi sul territorio dello Stato, e quindi la libertà di circolazione.

In questo senso **la condotta contestata si traduce anche nella propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale:** se si legittima che vi sono persone le quali hanno minori diritti, se si propagandano idee che si concretizzano in una lesione della dignità di queste persone, automaticamente si genera l'idea che vi siano categorie umane superiori ad altre: il che è l'oggetto della previsione penale invocata.

In conclusione la condotta contestata può essere qualificata come propaganda di idee razziste. Questo risulta da molteplici univoci elementi, analiticamente esaminati e che qui si riassumono: il testo dei manifesti, che non è connesso del tutto alla petizione e ne prescinde, era razzista; l'intendimento oggettivamente emergente era l'allontanamento di tutti gli zingari; i tempi della campagna politica promossa, le dichiarazioni rese alla stampa e in altri contesti, il fatto che i manifesti fossero affissi fuori da Verona e che la petizione fosse sottoscritta da non veronesi

dimostrano che la finalità dei manifesti non era solo la diffusione della petizione, ma che (come la petizione) essi avevano più ampia finalità di propaganda politica.

5.6. L'elemento soggettivo

Le caratteristiche di dolo generico richieste per la sussistenza del reato esentano dall'indagare se le idee discriminatorie furono propagandate per convinzione ideologica degli imputati o perché si riteneva che il messaggio discriminatorio poteva raccogliere l'adesione di più persone al progetto politico, o per entrambi i motivi e in che misura. Non è necessaria la colorazione soggettiva dell'odio nei confronti della minoranza etnica, è sufficiente come afferma costantemente la giurisprudenza la consapevolezza del fatto tipico.

È dunque sufficiente prendere atto - e la cosa emerge dal comportamento stesso degli imputati e non vi sono dubbi al riguardo - che nelle vicende esaminate vi era la consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato, la consapevolezza di esagerare fino ad "esasperare per finalità di comunicazione" i termini del dibattito politico (la definizione è dell'imputato Tosi Flavio).

5.7 La responsabilità di tutti gli imputati

Infine si ribadisce che, nonostante la preponderanza del ruolo di Tosi Flavio, risulta provato il concreto coinvolgimento di tutti gli imputati negli episodi oggetto di contestazione. Come già rilevato dal giudice d'appello, gli imputati, tutti ripresi nella conferenza stampa evocata nel capo d'imputazione, non distinguono nei fatti fra i loro comportamenti; il coinvolgimento di tutti non è stato effettivamente messo in discussione nel primo processo e non c'è motivo di impugnazione in tal senso né in appello né in Cassazione.

6. IN ORDINE ALLE PENE E ALLE RICHIESTE CIVILI

La delimitazione dell'ambito di responsabilità conseguente all'assoluzione per il reato di istigazione è stata già effettuata nella

sentenza d'appello e per questa parte è vincolante in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto.

Rispetto alla richiesta formulata in atto di appello relativa alla **determinazione della pena per il residuo reato di propaganda**, si conferma la validità dei parametri adottati dalla Corte nella sentenza 30.1.2007, sulla base degli elementi evidenziati: configurazione della fattispecie e ratio dell'incriminazione, ripetuta commissione del fatto, particolare ruolo dei soggetti agenti, ampia diffusione dell'attività di propaganda e coinvolgimento di numerosissime persone in tale manifestazione.

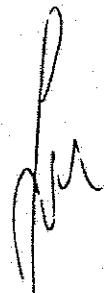
La pena va perciò determinata in quella di due mesi di reclusione per ciascun imputato (p.b. tre mesi diminuita di un terzo per generiche).

Va confermata la condanna e l'entità delle somme liquidate dal giudice d'appello come **risarcimento dei danni alle costituite parti civili** (indicate in 8.000 euro per l'Opera nomadi ed in 2.500 euro per ciascuna singola persona fisica, seguendo i criteri già adottati in primo grado), richiamando quanto espresso in ordine a fondamenti e ragioni della posizione dei soggetti offesi-danneggiati.

Altrettanto dicasi per le **pene accessorie**.

Quanto alle **spese processuali**, esse vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle richieste, che appaiono congrue tenendo presente la particolare necessità di approfondimenti concettuali e tecnico-giuridici nonché l'altrettanto indispensabile articolazione d'esposizione.

Ragioni di particolare articolazione argomentativa ed espositiva impongono l'adozione, nei termini specificamente indicati in dispositivo, di quanto previsto ex art. 544 3° c.p.p.



PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 627 c.p.p.

giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia 30.1.2007 nei confronti di

Matteo Bragantini, Luca Coletto, Enrico Corsi, Maurizio Filippi, Barbara Tosi e Flavio Tosi,

CONFERMA

la sentenza 2.12.2004 del Tribunale di Verona quanto al reato di propaganda e

CONDANNA

ciascuno degli imputati alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali dei diversi gradi di giudizio;

CONFERMA

nel resto;

CONDANNA

tutti gli imputati in solido al risarcimento del danno a favore delle parti civili nella misura di € 8.000 a favore dell' Opera Nazionale Nomadi e di € 2.500 per ciascuna delle altre parti civili;

CONDANNA

gli imputati in solido a rifondere a favore delle parti civili Opera Nazionale Nomadi, Dicembri, Pietrobon Catiuscia, Reinard, Pietrobon Evelina, Colombo Selene, Cavazza Janes e Tomasini Tiziana le spese del giudizio di Cassazione quantificate in € 12.000, oltre IVA e C.P.A.;

CONDANNA

inoltre gli imputati in solido a rifondere

a favore dell'avv. Picotti per le parti civili Opera Nazionale Nomadi, Dicembri e Tomasini Tiziana le spese del giudizio di rinvio quantificate in € 5.000 oltre IVA e C.P.A.;

a favore dell'avv. Malavolta per le parti civili Pietrobon Evelina e Colombo Selene in € 1.700 complessivi oltre IVA e C.P.A.;

a favore dell'avv. Panizzo per la parte civile Catiuscia Pietrobon e Reinard Patrizia in € 2.500 complessivi, oltre IVA e C.P.A.;

a favore dell'avv. Varali per la parte civile Cavazza Janes in € 2.200
oltre IVA e C.P.A..

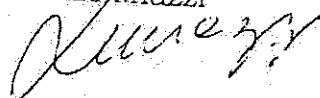
RISERVA

il deposito della motivazione in giorni 60.

Venezia, 20.10.2008

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Lorenzo Miazzi



IL PRESIDENTE

Maurizio Ganesini

